

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 589

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 17 gennaio 2006)

ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI

Relazione illustrativa

L'articolo 117, comma 3, della Costituzione, così come riformato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, prevede tra le materie rientranti nella potestà legislativa concorrente "l'armonizzazione dei bilanci pubblici". In relazione a detta materia lo Stato può stabilire solo i principi fondamentali entro cui le Regioni possono poi legiferare.

La legge 5 giugno 2003, n. 131 detta disposizioni per l'attuazione della riforma costituzionale.

In particolare il comma 3 dell'articolo 1 della citata legge prevede che: *"Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti"*.

Il successivo comma 4 stabilisce poi che: *"In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare.....uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi....."*

In forza delle citate disposizioni i previsti decreti legislativi sono destinati a contenere una serie di principi fondamentali da estrarre deduttivamente dalla vigente normativa di settore ed in riferimento ai quali le Regioni potranno esercitare la propria potestà legislativa concorrente.

É evidente la rilevanza della materia, oggetto dello schema di decreto, giacché soltanto l'armonizzazione dei bilanci pubblici consente alla Repubblica italiana l'adeguata conoscenza della situazione generale dei conti del settore pubblico, indispensabile per garantire gli equilibri della finanza pubblica e per assicurare il rispetto dei vincoli finanziari posti dai trattati di Maastricht e Amsterdam ed articolati nel Patto di stabilità.

Si conferma quindi l'essenzialità del Patto di stabilità interno, quale sistema di controllo e riduzione del disavanzo pubblico in vista del raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica imposto dai trattati.

Lo schema di decreto legislativo si articola in tre Capi e in trentadue articoli.

Il Capo I individua principi comuni sia ai bilanci regionali che ai bilanci degli Enti locali.

Il Capo II si riferisce, invece, ai bilanci delle Regioni.

Il Capo III riguarda i bilanci degli Enti locali.

Capo I

Principi per l'armonizzazione dei bilanci pubblici

I principi di questo Capo sono tratti dalla legge 289/2002 (articolo 29) e dal decreto legislativo 76/2000 (articolo 1).

L'articolo 1 definisce l'armonizzazione e le sue finalità di garanzia degli equilibri di finanza pubblica e di rispetto del Patto di stabilità e crescita.

In coerenza con le modifiche del titolo V della Costituzione, la finanza regionale e quella locale concorrono con quella statale al perseguimento dei predetti obiettivi e ne condividono le relative responsabilità.

È esplicitata, altresì, l'applicabilità dei principi di cui trattasi alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono a darvi attuazione, sulla base delle competenze attribuite dai rispettivi statuti di autonomia.

L'articolo 2 afferma l'esigenza di garantire l'unità economica della Repubblica, ribadendo al secondo comma l'impegno e la responsabilità comune per Stato, Regioni ed Enti locali, in vista della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Capo II

Principi per l'armonizzazione dei bilanci regionali

I principi di questo Capo riguardano esclusivamente i bilanci regionali e sono tratti essenzialmente dal decreto legislativo 76/2000, il quale già riporta i principi fondamentali e le norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni (in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 208/1999). Si è proceduto, pertanto, semplicemente ad estrarre dal testo del suddetto decreto quei principi fondamentali connessi al profilo che interessa, ossia all'armonizzazione dei bilanci.

In recepimento del parere delle SS.RR. della Corte dei conti n.2/2004, sono state apportate le integrazioni necessarie.

L'articolo 3 pone il principio della programmazione economico finanziaria, individuando i principali documenti contabili che ne costituiscono attuazione: bilancio annuale finanziario, budget economico annuale, bilancio pluriennale.

L'articolo 4 dispone che la rendicontazione deve essere finanziaria economica e patrimoniale. Definisce il contenuto essenziale del conto del patrimonio, confermando l'esigenza di armonizzazione dei rendiconti regionali con quello dello Stato.

L'articolo 5 pone l'esigenza di equilibrio del bilancio e, in ossequio al principio di cui all'articolo 119, ultimo comma della Costituzione, consente il ricorso all'indebitamento solo per spese di investimento, nei limiti qualitativi e quantitativi di cui all'art.23 del D.lgs 76/2000.

L'articolo 6 indica gli altri principi cui devono conformarsi i bilanci regionali, quali quello dell'annualità, universalità, veridicità, integrità, confrontabilità e trasparenza. Conclude con il divieto di gestioni fuori bilancio, indispensabile perché il documento contabile sia fotografia veritiera ed attendibile della situazione finanziaria regionale.

L'articolo 7 pone l'esigenza di unificazione nella classificazione, anche economica, delle entrate e delle spese, in conformità ai criteri di contabilità nazionale adottati in sede comunitaria. L'articolo 10 del decreto legislativo 76/2000 dispone che a detta unificazione si provveda con atto di indirizzo e di coordinamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 59/1997. Detto strumento non appare più coerente all'attuale ordinamento costituzionale. Con legge statale dovrà procedersi, pertanto, all'individuazione di quei nuovi principi fondamentali indispensabili per realizzare la predetta esigenza di unificazione della classificazione. Nel frattempo, l'articolo in esame conferma la classificazione delle entrate e delle spese a norma degli articoli 9 e 10 del ripetuto decreto legislativo 76/2000.

L'ultimo comma pone l'esigenza di uniformità della codificazione dei conti pubblici, al fine di garantire la rispondenza dei conti medesimi all'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

L'articolo 8 definisce il contenuto del quadro generale riassuntivo del bilancio.

L'articolo 9 disciplina l'assestamento del bilancio e la sua approvazione con legge regionale nei termini previsti.

L'articolo 10 richiama, per le variazioni di bilancio, i principi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 76/2000.

L'articolo 11 definisce gli impegni di spesa anche per il caso di obbligazioni a carattere pluriennale.

L'articolo 12 pone la necessità di una cooperazione informativa Stato - Regioni, in materia di finanza pubblica, contabilità e bilancio, anche concordando l'uso comune dei rispettivi sistemi informativi.

Capo III

Principi per l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali.

Detti principi sono stati ricavati dalla legislazione vigente ed in particolare dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per l'individuazione dei principi fondamentali è stato seguito un criterio diretto a far sì che il sistema di bilancio degli enti locali abbia una uniformità che consenta di assumere tutte le notizie finanziarie, economiche e patrimoniali necessarie per il mantenimento dell'unità economica del Paese, per la verifica degli obiettivi di finanza pubblica, per il consolidamento dei conti pubblici e per l'attivazione degli interventi finanziari statali previsti dall'articolo 119, commi 3 e 5, della Costituzione.

In sostanza i principi così individuati non riguardano solo ed esclusivamente la struttura dei documenti di bilancio ma anche il contenuto degli stessi documenti. In particolare, ai fini di una conoscenza utile e completa dei conti pubblici del settore enti locali è necessario che i dati finanziari da inserire nei documenti contabili siano elaborati seguendo essenziali norme tecniche di settore applicabili dalla generalità degli enti locali.

A tali fini, come già accennato in precedenza, il testo normativo attualmente vigente da cui sono state estrapolate le disposizioni da considerare quali principi

fondamentali, è individuato nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con il decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il suddetto testo unico detta norme in diversi settori del sistema finanziario e contabile degli enti locali. I principi che si ritengono fondamentali sono stati estrapolati, in particolare, dalle norme del predetto testo unico che attualmente disciplinano la programmazione, la gestione del bilancio, gli investimenti e la rendicontazione. La disciplina di detti settori influenza in maniera sostanziale sia la struttura che il contenuto dei dati contabili.

A seguito dell'esame da parte della Corte dei Conti – Sezioni Riunite, anche il Capo III è stato sottoposto ad una sostanziale rivisitazione per adeguarlo alle osservazioni proposte dal supremo organo. Ulteriori modifiche sono state introdotte al fine di rendere lo schema del provvedimento strettamente aderente alle finalità cui esso è destinato ed alla delega di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 131 del 2003.

L'articolo 13 prevede, in via di principio, quali debbano essere i documenti contabili dedicati in maniera specifica alla programmazione finanziaria, alla gestione ed alla rendicontazione della stessa gestione. In particolare è stabilito che il bilancio di previsione, composto dalla relazione previsionale e programmatica, dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale, viene deliberato entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce.

All'articolo 14 vengono definiti i fondamentali principi cui deve ispirarsi il bilancio di previsione.

E' innanzi tutto previsto che il bilancio di previsione è redatto in termini di competenza, avendo quindi per riferimento le entrate che si prevedono di introitare e le spese che si prevedono di effettuare. Inoltre, deve ispirarsi ai principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario, divieto di chiudere in disavanzo la situazione economica e pubblicità.

In particolare, l'unità esprime la principale caratteristica del bilancio finanziario. Infatti, tale principio sta ad indicare che il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese. Non vi è in altre parole alcuna correlazione ed alcun rapporto tra specifiche entrate e specifiche spese, salvo le eccezioni di legge.

Al fine di rendere strettamente collegati tutti i documenti di programmazione viene richiamato il principio della coerenza secondo il quale le previsioni derivano dall'attività di pianificazione e programmazione.

Il principio dell'annualità, secondo il quale l'unità temporale di riferimento del bilancio di previsione è l'anno finanziario compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre, implica la rilevante conseguenza che gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa non possono essere effettuati in conto di un esercizio finanziario ormai scaduto.

L'universalità sta a significare che tutte le entrate debbono essere riportate nella loro totale integrità senza tenere conto delle spese sostenute per effettuarle e che tutte le spese, ugualmente, devono essere iscritte nel bilancio senza detrarre eventuali

correlative entrate.

Il principio della integrità, a sua volta, obbligando a prevedere tutte le entrate e tutte le spese nel bilancio, vieta, di riflesso, le così dette gestioni fuori bilancio.

La veridicità e l'attendibilità sono due principi che esigono che i dati contenuti nel bilancio siano correlati alla realtà dei fatti.

Il pareggio finanziario implica che il totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese. Esso ha per riferimento l'intera gestione del bilancio. Invece il divieto di chiudere in disavanzo la situazione corrente evidenzia un risultato parziale del bilancio. Più in particolare in base al predetto principio dell'equilibrio della situazione corrente si vuole indirizzare gli enti locali ad operare in modo tale che le spese correnti, e le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono superare le previsioni delle entrate tributarie, delle entrate derivanti da trasferimenti dello Stato, delle regioni ed altri enti del settore pubblico e delle entrate extratributarie.

Infine, il principio della pubblicità comporta che gli enti locali debbono rendere conoscibile alla collettività i dati contenuti nei documenti dei bilanci.

All'articolo 15 vengono posti i principi in merito all'esercizio provvisorio di bilancio ed alla cosiddetta gestione provvisoria.

In particolare ove alla scadenza del termine (31 dicembre) non sia stato deliberato il bilancio di previsione, l'ente locale può effettuare solo le spese obbligatorie e quelle necessarie per evitare che siano recati danni patrimoniali allo stesso ente.

Invece, nell'ipotesi in cui il termine per deliberare il bilancio di previsione sia fissato da norme statali, si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio sino a tale termine. Tale istituto permette di effettuare spese non superiori mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio deliberato, con esclusione, naturalmente, delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

All'articolo 16 sono definite le caratteristiche e la struttura del bilancio.

In particolare, il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio nel senso che, come per la generalità dei bilanci di competenza finanziaria, tutte le spese e tutte le entrate possono essere effettuate se ed in quanto previste dallo stesso bilancio. Fanno eccezione a questo principio i servizi per conto terzi.

Vengono, quindi, stabiliti i principi relativi alla struttura del bilancio.

Più in particolare la parte del bilancio relativa all'entrata è ordinata in titoli, categorie e risorse.

Il titolo fa riferimento alla fonte di provenienza, ossia alla natura dell'entrata, la categoria individua nella più generale classificazione per "genus" operata secondo i titoli la specie, ed infine la risorsa individua in modo particolare i singoli mezzi finanziari.

La parte della spesa è invece ordinata in titoli, funzioni, servizi ed

interventi.

I titoli aggregano le spese in base alla loro natura e destinazione economica, le funzioni in maniera più articolata individuano le spese in relazione alla tipologia delle attività espletate dall'ente locale.

I servizi sono invece i reparti organizzativi, semplici o complessi, costituiti sia da persone e mezzi per l'articolazione di un'area organizzativa dell'ente, che dalle attività che vi fanno capo per l'esercizio di parte di una funzione propria dello stesso ente, deputata all'erogazione di prestazioni ai cittadini ovvero ai fini interni di supporto. Il concetto di servizio va fatto corrispondere a quello di centro di responsabilità il quale viene individuato in un'unità organizzativa affidata ad un determinato soggetto che è tenuto a risponderne.

Gli interventi debbono invece individuare i fattori produttivi ossia gli elementi ed i mezzi per il raggiungimento del fine a cui il singolo servizio è preposto. Tale classificazione permette di individuare le singole dotazioni finanziarie costituenti parti del complessivo "budget" del servizio e di costituire nell'ambito di uno stesso servizio dei centri di responsabilità di tipo orizzontale.

Il programma, che nell'ambito del documento del bilancio viene individuato in un apposito quadro analitico, è il complesso coordinato di attività, anche normativa, di opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un obiettivo prestabilito nel più vasto piano generale di sviluppo deliberato dall'ente. Il programma, così come definito, avrà il suo obiettivo, la sua priorità ed una o più persone e servizi che dovranno realizzarli. L'insieme dei programmi deve abbracciare l'intero bilancio.

Inoltre, è stabilito che ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento della spesa debbono indicare da una parte le entrate che si prevedono di accertare e le spese che si prevedono di impegnare e dall'altra gli accertamenti e gli impegni effettuati e risultanti dal conto consuntivo del penultimo anno precedente. Ciò al fine di permettere di considerare l'evoluzione delle entrate e delle spese previste rispetto a quelle rilevate a consuntivo.

E' previsto, poi, che nel bilancio, tra i titoli dell'entrata e della siano considerati i servizi per conto di terzi.

Infine è previsto che nella parte della spesa possa essere iscritto un fondo di riserva per le esigenze straordinarie o per le insufficienti risorse ed è data facoltà di poter iscrivere in bilancio un fondo di ammortamento per la ricostituzione e manutenzione dei beni.

Il successivo **articolo 17** individua i principi sulla base dei quali deve essere elaborata la relazione previsionale e programmatica la quale è il documento politico rappresentante l'anello di congiunzione tra il bilancio di previsione ed i principi amministrativi e politici che si intendono perseguire nell'impiego delle risorse.

Gli elementi essenziali della relazione previsionale e programmatica devono riguardare una ricognizione delle caratteristiche fondamentali degli elementi strutturali dell'ente e cioè del territorio, della popolazione, dell'economia, dei servizi e delle relative strutture e dei mezzi finanziari a disposizione. Tali valutazioni

preliminari devono sorreggere poi i programmi di spesa che vengono analizzati nello stesso documento di programmazione.

La disposizione prevede poi il principio in forza del quale le finalità individuate all'interno dei programmi e dei progetti costituiscono indirizzo per i successivi atti di previsione e gestione, in applicazione del principio della coerenza.

L'articolo 18 dedica la sua attenzione al bilancio pluriennale. In particolare è previsto che abbia durata pari a quello della regione di appartenenza dell'ente locale e comunque non inferiore a tre anni. Inoltre, deve essere redatto in termini di competenza finanziaria, ha carattere autorizzatorio e gli stanziamenti del primo anno devono coincidere con il bilancio di previsione annuale.

Particolare attenzione viene dedicata alla struttura della parte entrata e della parte della spesa. In relazione a quest'ultima precipuo interesse rivestono le spese di investimento e le spese correnti di gestione consolidata e di sviluppo nelle quali vengono ricomprese le spese di gestione indotte dall'investimento stesso. Dette spese, infatti, devono essere indicate per ciascuno degli anni di riferimento del bilancio pluriennale al fine di fornire un quadro esplicativo del trend di crescita delle spese stesse e delle entità delle risorse che verranno impegnate.

L'articolo 19, in ordine alle variazioni da apportare alle previsioni di bilancio per la parte delle entrate e delle spese, detta precisi principi al fine di garantire al bilancio la funzione di programmazione cui esso è destinato.

In particolare è previsto che le variazioni possono essere adottate secondo i seguenti principi:

a) il termine finale per procedere alle variazioni è fissato al 30 novembre di ciascun anno;

b) possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza;

c) entro l'esercizio in corso l'organo consiliare deve procedere alla ratifica delle variazioni adottate in via d'urgenza da parte dell'organo esecutivo ed all'adozione di provvedimenti di sanatoria in caso di mancata o parziale ratifica;

d) sono vietate le variazioni tra i capitoli iscritti nei servizi per conto terzi ed altre parti del bilancio, essendo le entrate e le spese dei predetti servizi delle mere partite di giro. Inoltre non è possibile effettuare spostamenti di dotazione tra somme iscritte a residui e quelle iscritte per la competenza;

e) deve essere rispettato e mantenuto il principio dell'equilibrio della situazione corrente di cui all'articolo 14, comma 1, lett. g). Ciò al fine di impedire che gli stanziamenti degli interventi delle spese correnti e delle spese per rimborsi delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari siano aumentati con prelievi da stanziamenti per interventi finanziati da altre tipologie di entrate non aventi natura corrente.

In chiusura, la norma prevede che entro il 30 novembre deve essere effettuata una variazione di assestamento generale al fine di verificare ed assicurare il pareggio del bilancio.

Il successivo articolo 20 dedica la sua attenzione alla gestione delle entrate e delle spese.

Per l'entrata sono individuate le seguenti fasi: accertamento, riscossione, versamento.

In particolare, l'accertamento consiste nell'atto formale di gestione che evidenzia il credito dell'amministrazione, il soggetto debitore e l'importo del credito che viene a scadere. Viene data anche una elencazione degli atti e provvedimenti in base ai quali viene effettuato l'accertamento.

La riscossione è costituita dal materiale introito del denaro da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.

Infine, il versamento costituisce la fase dell'entrata in base alla quale le somme riscosse per conto dell'ente vengono trasferite nelle casse di quest'ultimo.

La disposizione in esame individua, poi, le seguenti fasi del procedimento di spesa: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.

In particolare, l'impegno costituisce la destinazione e quindi il vincolo di tutta o parte la disponibilità dell'intervento del bilancio o di altra successiva ordinazione individuata nel piano esecutivo di gestione per adempiere ad un'obbligazione giuridica già perfezionata. Il provvedimento di impegno deve naturalmente essere adottato entro il termine dell'esercizio finanziario cui l'impegno stesso si riferisce. Lo stesso articolo individua, poi, specifiche fattispecie in cui l'impegno si intende adottato al verificarsi di specifici eventi.

E' inoltre prevista la possibilità di prenotare impegni di spesa, in attesa che si concludano le relative procedure di spesa, i quali decadono ove entro l'esercizio non si proceda al formale atto di impegno.

La fase della liquidazione consiste nella precisa determinazione della somma, certa e liquida da pagare, sulla base della documentazione che deve dimostrare la regolare costituzione dell'obbligazione.

Infine, l'ordinazione consiste nell'emissione del mandato di pagamento, diretto al tesoriere dell'ente locale che provvede al materiale pagamento delle spese al creditore.

La norma in esame stabilisce, poi, che costituiscono residui attivi le somme accertate ma non riscosse entro l'anno finanziario di competenza. Costituiscono, invece, residui passivi le somme impegnate ma non pagate entro l'esercizio finanziario di competenza.

L'articolo 21, a sua volta, prende in considerazione i "Risultati di amministrazione".

In particolare, il risultato contabile di amministrazione viene accertato con l'approvazione del rendiconto sulla base del fondo di cassa aumentato o diminuito rispettivamente dei residui attivi e dei residui passivi. Il risultato contabile di amministrazione può evidenziare un avanzo di amministrazione, nel caso in cui le entrate risultano essere superiori alle spese, o un disavanzo di amministrazione ove, al contrario, le spese superano le disponibilità finanziarie accertate. Caso più raro è il pareggio in cui le entrate sono pari alle spese e, naturalmente, non necessita di

disciplina.

In merito all'avanzo di amministrazione, il comma 2 dell'articolo 21 prevede che esso deve essere distinto in fondi vincolati e non, fondi per finanziamento di spese in conto capitale e fondi di ammortamento al fine di mantenere la destinazione a cui sono preordinati.

Il successivo comma 3 prevede, invece, che ove il rendiconto evidenzi un disavanzo di amministrazione, quest'ultimo viene applicato al bilancio di previsione al fine di essere ripianato secondo la procedura del mantenimento degli equilibri finanziari.

L'articolo 22 detta i necessari principi affinché le spese vengano assunte con la massima regolarità per evitare la creazione di debiti fuori bilancio.

Più in particolare, il citato articolo 22 stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo e quando vi sia la regolare assunzione dell'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio e vi sia la prescritta attestazione di copertura finanziaria. Lo stesso provvedimento di impegno deve poi essere comunicato al terzo interessato ai fini dell'esecuzione della prestazione richiesta.

Fanno eccezione a tale regola le spese da effettuarsi per lavori urgenti causati dal verificarsi di eventi eccezionali ed imprevedibili e che devono comunque essere regolarizzate entro breve termine.

Al fine di garantire il rispetto della disposizione prima richiamata lo stesso articolo 22 prevede che ove l'acquisizione di beni e servizi non vengano effettuate sulla base delle predette formalità, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura, fatto salvo la possibilità di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio.

Gli articoli 23 e 24 fissano i fondamentali principi in merito al mantenimento degli equilibri di bilancio.

In particolare, l'articolo 23, rubricato "Equilibri di bilancio", sancisce il principio del rispetto del mantenimento del pareggio di bilancio e di tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti durante il corso dell'esercizio finanziario.

A garanzia del rispetto del suddetto principio, il successivo articolo 24 prevede che gli enti locali, almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, procedano alla verifica dello stato di attuazione dei programmi ed al permanere degli equilibri di bilancio. Ove siano accertati squilibri, prevede sempre la disposizione in esame, gli enti sono tenuti a adottare i provvedimenti necessari per il ripiano degli stessi squilibri.

I successivi **articoli 25 e 26** dettano i principi essenziali relativi alle forme di ricerca ed attivazione delle fonti da utilizzare per le opere di investimento.

In particolare l'articolo 25 detta il principio secondo il quale l'organo deliberante, nell'approvare il progetto o il piano esecutivo dell'investimento, dà atto

della copertura finanziaria di tutti gli oneri indotti, compresi quelli finanziari, nonché il permanere degli equilibri del bilancio annuale e pluriennale.

Il successivo **articolo 26**, a sua volta, fissa i principi per l'assunzione di finanziamenti attraverso l'indebitamento.

In particolare, la suddetta disposizione fissa il principio secondo il quale il ricorso all'indebitamento è ammesso solo nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia e che possono essere assunti mutui per il finanziamento di debiti fuori bilancio correlati a spese di investimento. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.

Inoltre, lo stesso articolo condiziona il ricorso all'indebitamento all'avvenuta deliberazione del rendiconto del penultimo esercizio precedente quello cui si intende assumere il finanziamento ed all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.

Gli **articoli 27, 28, 29 e 30** dettano in principi che devono regolare un'uniforme rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione.

Più in particolare l'articolo 27 prevede che la dimostrazione dei risultati di gestione con apposito rendiconto da deliberare entro il termine del 30 giugno e comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

Gli articoli 28, 29 e 30 articolano il rendiconto nei seguenti documenti contabili: il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

Con il conto del bilancio viene data dimostrazione della gestione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa analizzandoli in relazione agli accertamenti, riscossioni, impegni e pagamenti. E' indicato il risultato di esercizio e di amministrazione. Sono previsti parametri che definiscono la situazione strutturale del bilancio e parametri eventuali da prevedere nel regolamento di contabilità dell'ente.

Il conto economico evidenzia i componenti attivi e passivi dell'attività economica ed è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione dei risultati parziali e del risultato economico finale. In merito agli ammortamenti è previsto che gli stessi siano determinati secondo la vigente disciplina.

Con il conto del patrimonio, da aggiornare annualmente, sono rilevati i risultati della gestione patrimoniale al termine dell'esercizio con l'indicazione delle variazioni avvenute in corso d'anno. Sono indicati i criteri di valutazione del patrimonio differenti per il patrimonio già acquisito e da acquisire. E' prevista l'iscrizione nel conto del patrimonio dei crediti inesigibili sino alla loro prescrizione.

L'articolo 31 richiama l'obbligo a carico degli enti locali di inviare telematicamente alle Sezioni enti locali della Corte dei conti il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo, secondo tempi, modalità e protocollo da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

L'articolo 32 detta i principi fondamentali che devono sorreggere i modelli contabili approvati ai sensi dell'articolo 160 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con il decreto legislativo n. 267 del 2000.

Particolare e fondamentale importanza riveste questo particolare aspetto del sistema dei bilanci in quanto un'uniforme, almeno per le parti essenziali, adozione di modelli rende possibile l'attuazione di due importanti finalità: il confronto dei bilanci tra tutti gli enti locali e l'estrapolazione dei dati finanziari ed economici ai fini del consolidamento dei conti pubblici.

ARTICOLO DEL DECRETO LEGISLATIVO RICOGNITIVO	CONTENUTO DEL PRINCIPIO	FONTE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 2 comma 1	Unità economica della Repubblica	Art. 29 comma 1 legge 289/2002
Art. 2 comma 2	Unità economica della Repubblica	Art. 1 comma 1 d.lgs 76/2000
Art. 3	Metodo della programmazione economico-finanziaria	Artt. 1 e 2 d.lgs 76/2000
Art. 4	Rendicontazione	Art. 25 comma 1 d.lgs 76/2000 - Art. 27 commi 1, 2 e 3 d.lgs 76/2000
Art. 5	Equilibrio di bilancio	Art. 5 d.lgs 76/2000
Art. 6	Principi del bilancio	Art. 7 d.lgs 76/2000
Art. 7 comma 1	Omogeneità della classificazione finanziaria ed economica delle entrate e delle spese	Art. 10 comma 3, d.lgs 76/2000
Art. 7 comma 2	Omogeneità della classificazione finanziaria ed economica delle entrate e delle spese	Art. 9 e 10 d.lgs 76/2000
Art. 7 comma 3	Omogeneità della classificazione finanziaria ed economica delle entrate e delle spese	Art. 28 commi 3, 4 e 5 legge 289/2002
Art. 8	Quadro generale riassuntivo	Art. 11 commi 1 e 2, d.lgs 76/2000
Art. 9	Assestamento del bilancio	Art. 15 comma 1 d.lgs 76/2000
Art. 10	Variazioni di bilancio	Art. 16 dlgs 76/2000
Art. 11	Impegni di spesa	Art. 18 dlgs 76/2000

Art. 12	Trasparenza e cooperazione informativa Stato-Regioni in materia di finanza pubblica, contabilità e bilanci	art. 32 comma 1 dlgs 76/2000
Art. 13 commi 1 e 2	Sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione	Art. 151 T.U.E.L.
Art. 13 comma 3	"	Art. 46 comma 3 T.U.E.L.
Art. 13 comma 4	"	Art. 151 T.U.E.L.
Art. 13 comma 5	"	Art. 169 T.U.E.L.
Art. 13 comma 6	"	Art. 151 T.U.E.L.
Art. 14	Principi del bilancio	Art. 162 T.U.E.L.
Art. 15	Esercizio provvisorio e gestione provvisoria	Art. 163 T.U.E.L.
Art. 16 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7	Caratteristiche e struttura del bilancio	Art. 164 T.U.E.L.
Art. 16 comma 8	Caratteristiche e struttura del bilancio	Art. 166 T.U.E.L.
Art. 16 comma 9	Caratteristiche e struttura del bilancio	Art. 167 T.U.E.L.
Art. 17	Relazione previsionale e programmatica	Art. 170 T.U.E.L.
Art. 18	Caratteristiche e struttura del bilancio pluriennale	Art. 171 T.U.E.L.
Art. 19	Variazioni al bilancio di previsione	Art. 175 T.U.E.L.
Art. 20 comma 1	Gestione delle entrate e della spesa	Art. 178 T.U.E.L.
Art. 20 comma 2	Gestione delle entrate e della spesa	Art. 179 T.U.E.L.
Art. 20 comma 3	Gestione delle entrate e della spesa	Art. 180 T.U.E.L.
Art. 20 comma 4	Gestione delle entrate e della spesa	Art. 181 T.U.E.L.

Art. 20 comma 5	Gestione delle entrate e della spesa	Art. 182 T.U.E.L.
Art. 20 commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12	Gestione delle entrate e della spesa	Art. 183 T.U.E.L.
Art. 20 comma 13	Gestione delle entrate e della spesa	Art. 184 T.U.E.L.
Art. 20 comma 14	Gestione delle entrate e della spesa	Art. 185 T.U.E.L.
Art. 20 comma 15	Gestione delle entrate e della spesa	Art. 189 T.U.E.L.
Art. 20 comma 16	Gestione delle entrate e della spesa	Art. 190 T.U.E.L.
Art. 20 comma 17	Gestione delle entrate e della spesa	Legge 289/2002 art. 28 commi 3, 4 e 5
Art. 21 comma 1	Risultati di amministrazione	Art. 186 T.U.E.L.
Art. 21 comma 2	Risultati di amministrazione	Art. 187 T.U.E.L.
Art. 21 comma 3	Risultati di amministrazione	Art. 188 T.U.E.L.
Art. 22	Principi per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	Art. 191 T.U.E.L.
Art. 23	Equilibri di bilancio	Art. 193 comma 1 T.U.E.L.
Art. 24	Stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio	Art. 193 comma 2 T.U.E.L.
Art. 25	Programmazione degli investimenti	Art. 200 T.U.E.L.
Art. 26 comma 1	Principi per il ricorso all'indebitamento	Art. 202 comma 1 e art. 204 comma 1 T.U.E.L.
Art. 26 comma 2	Principi per il ricorso all'indebitamento	Art. 202 comma 2 T.U.E.L.
Art. 26 comma 3	Principi per il ricorso all'indebitamento	Art. 203 comma 1 T.U.E.L.
Art. 27 commi 1 e 2	Principi per la rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione	Art. 227 T.U.E.L.

**Schema di decreto legislativo recante ricognizione dei principi
fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici,
ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 86, 117 della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “disposizioni per l’ordinamento della repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

ACQUISITO il parere preliminare della Conferenza Stato – Città ed autonomie locali;

ACQUISITO il parere preliminare della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ed, in particolare, anche quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

VISTA l’ulteriore preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

ACQUISITO il parere definitivo della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

ACQUISITO il parere definitivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, espresso nelle adunanze del 22 giugno e 1° luglio 2004;

SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno;

EMANA

Il seguente decreto legislativo

CAPO I
(Principi per l'armonizzazione dei bilanci pubblici)

Art. 1
(Armonizzazione dei bilanci pubblici)

1. L'armonizzazione dei bilanci pubblici ha per oggetto l'omogeneità dei bilanci e dei sistemi di rilevazione contabile delle Regioni e degli Enti locali, rispetto al bilancio dello Stato e le consequenziali procedure di consolidamento dei conti pubblici ai fini di garanzia degli equilibri di finanza pubblica e del rispetto del patto di stabilità e crescita.
2. Le disposizioni sull'armonizzazione dei bilanci pubblici si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2
(Unità economica della Repubblica)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, la finanza di Regioni ed Enti locali concorre con la finanza statale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, operando in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117 e 119 della Costituzione.
2. Le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali concorrono, ciascuno per quanto di propria specifica competenza, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e ne condividono le relative responsabilità.

CAPO II
(Principi per l'armonizzazione dei bilanci regionali)

Art. 3
(Metodo della programmazione economico-finanziaria)

1. Le impostazioni delle previsioni di entrata e di spesa e dei costi e proventi dei bilanci delle Regioni si ispirano al metodo della programmazione economico-finanziaria.
2. A tal fine, ciascuna Regione adotta, ogni anno, insieme al bilancio finanziario e al budget economico annuali, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli della programmazione regionale e comunque un termine non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale.
3. Le Regioni possono adottare, nella propria autonomia ed in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge finanziaria regionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.
4. Il bilancio pluriennale indica, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, oltre alla quota relativa all'esercizio iniziale la quota relativa all'esercizio successivo.
5. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento alla programmazione regionale e rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale già in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti dei previsti nuovi interventi legislativi (bilancio pluriennale programmatico). Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri.
6. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate, né ad eseguire le spese in esso contemplate.

Art. 4

(Rendicontazione)

- i. I risultati della gestione delle entrate e delle spese e dei costi e proventi, classificati in base ai criteri dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 76/2000, sono dimostrati nel rendiconto generale annuale, secondo la stessa struttura del bilancio di previsione e del budget economico.
2. Il conto generale del patrimonio indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:
 - a) le attività e le passività finanziarie;
 - b) i beni mobili e immobili;
 - c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.
3. Al fine di consentire l'armonizzazione dei rendiconti regionali con quello dello Stato, i medesimi sono riclassificati secondo i criteri stabiliti dall'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

4. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

Art. 5

(Equilibrio di bilancio)

1. In ciascun bilancio annuale, il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.
2. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76.
3. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dall'**ordinamento**.

Art. 6

(Principi del bilancio)

1. I bilanci delle Regioni si uniformano ai principi dell'annualità, universalità, veridicità ed integrità del bilancio, confrontabilità e trasparenza.
2. Tutte le entrate sono iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.
3. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza entrate correlative.
4. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio delle Regioni e degli enti ed organismi dipendenti dalla Regione.

Art. 7

(Omogeneità della classificazione finanziaria ed economica delle entrate e delle spese)

1. Al fine di conseguire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato, nei bilanci regionali, la classificazione, anche economica, delle entrate e delle spese, ivi compresi i titoli contabili di entrata e di spesa è unificata in conformità ai criteri di contabilità nazionale adottati in sede comunitaria.
2. Nei bilanci delle Regioni le entrate e le spese seguono, comunque, la classificazione prevista dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

3. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui l'articolo 28, commi 3, 4 e 5 della legge n. 289 del 2002.

Art. 8

(Quadro generale riassuntivo)

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.
2. Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'articolo 22 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

Art. 9

(Assestamento del bilancio)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva con legge l'assestamento del bilancio mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui al comma 3, lettera a), ed al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 76 del 2000, nonché alle variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli derivanti dall'equilibrio del bilancio.

Art. 10

(Variazioni di bilancio)

1. Le variazioni di bilancio si uniformano ai principi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

Art. 11

(Impegni di spesa)

1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.
2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base a legge, contratto o altro titolo, a creditori determinati o determinabili, semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale formano impegni sugli stanziamenti dell'esercizio, le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.
4. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla regione, la giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:
 - a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale;
 - b) dai quadri finanziari sia di programmazione, sia di cassa contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse.
5. L'amministrazione regionale può assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata al comma 4, lettere a) e b). I relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

Art. 12

(Trasparenza e cooperazione informativa Stato-Regioni in materia di finanza pubblica, contabilità e bilanci)

1. Gli organi statali e le Regioni sono tenuti a fornirsi reciprocamente, ed a richiesta, ogni informazione utile allo svolgimento delle proprie funzioni in materia di finanza pubblica, contabilità e bilancio, nonché a concordare le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione, secondo i principi della trasparenza e della leale cooperazione.

CAPO III

(Principi per l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali)

Art. 13

(Sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione)

1. Il sistema di bilancio degli enti locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.
2. I documenti di programmazione e previsione hanno valenza pluriennale ed annuale.
3. Gli strumenti della programmazione di mandato sono costituiti dalle linee programmatiche per azioni e progetti e dal piano generale di sviluppo.

4. Il bilancio di previsione è composto dalla relazione previsionale e programmatica, dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale ed è deliberato entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce.
5. A supporto delle relazioni tra l'organo esecutivo e responsabili dei servizi è deliberato il piano esecutivo di gestione sulla base di quanto previsto nel bilancio di previsione.
6. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio ed il conto economico, che viene deliberato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 14

(Principi del bilancio)

1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza per l'anno successivo nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) unità: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge;
 - b) coerenza: le previsioni derivano dall'attività di pianificazione e di programmazione;
 - c) annualità: l'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto;
 - d) universalità: la gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione e sono pertanto vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.
 - e) integrità: tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.
 - f) veridicità ed attendibilità: il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento;
 - g) pareggio finanziario ed equilibrio della situazione corrente: il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza relative alle entrate correnti salvo le eccezioni previste per legge;
 - h) pubblicità: gli enti locali assicurano ai cittadini, agli organismi di partecipazione e agli altri portatori di interessi interni ed esterni la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del sistema del bilancio di previsione con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 15

(Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)

1. Ove non sia stato deliberato nei termini il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio definitivamente deliberato, ove esistenti.
2. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Art. 16

(Caratteristiche e struttura del bilancio)

1. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi.
2. Il bilancio di previsione annuale è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa.
3. La parte entrata è ripartita in:
 - a) titoli, in relazione alla fonte di provenienza dell'entrata;
 - b) categorie, in relazione, alla tipologia dell'entrata;
 - c) risorse, in relazione alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata.
4. La parte spesa è ripartita in:
 - a) titoli, in relazione alla natura della spesa;
 - b) funzioni, in relazione alla destinazione della spesa;
 - c) servizi, in relazione ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività;
 - d) interventi, in relazione alla natura economica dei fattori produttivi.
5. Tra i titoli di entrata e di spesa vanno considerati i servizi per conto di terzi articolati per capitoli.
6. La parte spesa è leggibile anche per programmi, i quali costituiscono il complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente. Può essere compreso all'interno di una sola delle funzioni dell'ente, ma può anche estendersi a più funzioni.
7. Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento della spesa indica:
 - a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento e la previsione aggiornata relativa all'esercizio in corso ;
 - b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

8. Il bilancio di previsione può comprendere un fondo di riserva, il quale è utilizzato dall'organo esecutivo nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni di spesa corrente si rivelino insufficienti.
9. E' data facoltà agli enti locali di iscrivere nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni da utilizzare nell'esercizio.

Art. 17

(Relazione previsionale e programmatica)

1. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale e contenuto programmatico e finanziario.
2. Il contenuto minimo della relazione previsionale e programmatica è costituito:
 - a) dall'illustrazione delle caratteristiche relative alla popolazione, al territorio, all'economia insediata ed ai servizi dell'ente;
 - b) dall'indicazione degli obiettivi degli organismi gestionali e dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti;
 - c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
 - d) per la parte spesa da una redazione per programmi e per eventuali progetti, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, delle motivazioni delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate.
3. Le finalità individuate all'interno dei programmi e degli eventuali progetti costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di previsione e gestione, in applicazione del principio della coerenza.

Art. 18

(Caratteristiche e struttura del bilancio pluriennale)

1. Il bilancio pluriennale ha le seguenti caratteristiche:
 - a) è redatto in termini di competenza, secondo i principi del bilancio annuale, escluso quello dell'annualità;
 - b) ha durata pari a quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;
 - c) gli stanziamenti ivi previsti hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa,
 - d) le previsioni del primo anno coincidono con quelle del bilancio annuale.
2. Il bilancio pluriennale, tenendo conto delle linee programmatiche, del piano generale di sviluppo e degli effetti degli indirizzi programmatici della relazione previsionale e programmatica, prevede:

- a) per la parte entrata, il quadro dei mezzi finanziari che si intende destinare, per ciascuno degli anni considerati, alla copertura delle spese correnti ed al finanziamento delle spese di investimento, indicando per queste ultime la capacità di ricorso alla fonti di finanziamento;
- b) per la parte spesa, redatta per programmi, servizi ed interventi, indica, per ciascuno degli anni considerati, le spese correnti consolidate e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonché le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ognuno degli anni considerati.

Art. 19

(Variazioni al bilancio di previsione)

1. Le variazioni ai documenti di programmazione e previsione possono essere di carattere programmatico e/o contabile, nel rispetto del mantenimento della veridicità ed attendibilità del sistema di bilancio.
2. I provvedimenti di variazione di bilancio e dei suoi allegati possono essere adottati secondo i seguenti principi:
 - a) le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno;
 - b) le variazioni possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, nei limiti e nelle modalità di legge;
 - c) entro l'esercizio in corso l'organo consiliare procede alla ratifica delle variazioni deliberate in via d'urgenza dall'organo esecutivo. Adotta, altresì, i provvedimenti di sanatoria dei rapporti sorti dalle deliberazioni di variazione non ratificate;
 - d) non sono consentiti finanziamenti di altre voci del bilancio con fondi previsti per i servizi per conto di terzi e spostamenti di somme tra residui e competenza;
 - e) rispetto del principio dell'equilibrio della situazione corrente di cui all'articolo 14, comma 1, lett. g).
3. Al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio, entro il 30 novembre di ciascun anno è deliberata la variazione di assestamento generale per la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva.

Art. 20

(Gestione delle entrate e della spesa)

1. Le entrate sono acquisite attraverso le seguenti fasi: accertamento, riscossione e versamento.
2. Mediante l'accertamento viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza.
3. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente ed è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di tesoreria.

4. Il versamento consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.
5. La spesa è effettuata attraverso le seguenti fasi: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.
6. L'impegno, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, determina la somma da pagare, individua il soggetto creditore, indica la ragione e costituisce il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria.
7. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
 - a) per gli oneri del personale dipendente, esclusi i compensi accessori;
 - b) per tutti gli oneri finanziari dei mutui, dei prestiti e delle aperture di credito;
 - c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.
8. Per le procedure in via di espletamento possono essere prenotati impegni i quali decadono e costituiscono economia se entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati.
9. Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
10. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove siano finanziate con l'assunzione di mutui o altri prestiti a specifica destinazione, con l'avanzo di amministrazione, con l'emissione di prestiti obbligazionari, con aperture di credito e con entrate proprie. L'impegno di tali spese opera nei limiti delle relative entrate accertate.
11. Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.
12. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese.
13. La liquidazione, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
14. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese.
15. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.
16. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

17. I mandati di pagamento, gli ordinativi di incasso ed i dati di competenza economica rispettano i criteri di codifica secondo quanto previsto dall'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 21

(Risultati di amministrazione)

1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.
2. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per il finanziamento di spese in conto capitale e fondi di ammortamento.
3. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato con l'approvazione del rendiconto, è applicato al bilancio di previsione in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione.

Art. 22

(Principi per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese)

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente stanziamento del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria. Dell'impegno viene data comunicazione al terzo interessato.
2. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
3. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dei principi per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, fatto salvo il possibile riconoscimento quale debito fuori bilancio dell'ente.

Art. 23

(Equilibri di bilancio)

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

Art. 24

(Stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio)

1. Almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dando atto del permanere degli equilibri generali finanziari di bilancio. In caso di accertati squilibri, sono adottati, contestualmente alla verifica, i provvedimenti necessari per il ripiano degli stessi.

Art. 25

(Programmazione degli investimenti)

1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura finanziaria di tutti gli oneri indotti, compresi quelli finanziari, nonché del permanere degli equilibri del bilancio annuale e pluriennale.

Art. 26

(Principi per il ricorso all'indebitamento)

1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio correlati a spese di investimento e per altre destinazioni di legge.
2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.
3. Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:
 - a) avvenuta deliberazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
 - b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.

Art. 27

(Principi per la rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione)

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Al rendiconto è allegata una relazione finalizzata a fornire informazioni integrative, esplicative e complementari nel rispetto del principio della trasparenza. La relazione contiene:
 - a) valutazioni in ordine allo stato di attuazione dei programmi;
 - b) analisi degli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni e motivazione delle cause che li hanno determinati;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche e finanziarie;

d) dimostrazione della coerenza dei risultati finanziari con i risultati economici.

Art. 28

(Conto del bilancio)

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.
2. Il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:
 - a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
 - b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare.
3. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.
4. Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale. Le tabelle sono altresì allegate al certificato del rendiconto.

Art. 29

(Conto economico)

1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo principi di competenza economica.
2. Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale.
3. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati secondo le vigenti leggi.

Art. 30

(Conto del patrimonio)

1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.
2. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
3. Gli enti locali includono nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.

4. I criteri di iscrizione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono i seguenti, salvo diverse disposizioni da parte di leggi vigenti:
 - a) le immobilizzazioni immateriali e materiali e i beni mobili sono iscritti al costo;
 - b) i crediti ed i debiti sono iscritti al valore nominale;
 - c) i censi, livelli ed enfiteusi sono iscritti in base alla capitalizzazione delle rendite al tasso legale;
 - d) gli altri elementi dell'attivo e del passivo sono iscritti secondo le norme del codice civile.
5. I crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sono conservati nel conto del patrimonio in apposita voce sino al compimento dei termini di prescrizione.

Art. 31

(Comunicazione alla Corte dei Conti – Sezione Enti Locali)

1. Gli enti locali inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo, secondo tempi, modalità e protocollo da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Corte dei Conti.

Art. 32

(Modelli contabili)

1. Ai fini dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e della finanza pubblica i modelli approvati ai sensi dell'articolo 160 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai seguenti principi fondamentali:
 - a) per il bilancio di previsione: garantire la rappresentazione dei movimenti finanziari in relazione alla struttura del bilancio e predisposizione di appositi quadri riepilogativi atti a riassumere la previsione e ad evidenziare i risultati differenziali per dimostrare l'esistenza degli equilibri;
 - b) per il bilancio pluriennale: garantire la rappresentazione dei movimenti finanziari in relazione alla struttura del bilancio e predisposizione di appositi quadri riepilogativi atti a riassumere la previsione;
 - c) per la relazione previsionale e programmatica: garantire la rappresentazione degli elementi strutturali dell'ente locale, dimostrare l'attendibilità e la veridicità delle previsioni di entrata ed evidenziare nell'ambito di ciascuna attività programmata le risorse necessarie per l'attuazione;
 - d) per il conto del bilancio: garantire le informazioni relative alle entrate accertate e riscosse ed alle spese impegnate e pagate e la redazione di appositi quadri riepilogativi che evidenzino i risultati della gestione di competenza e quella di amministrazione;
 - e) per il conto del patrimonio: garantire la rappresentazione patrimoniale dell'ente locale;
 - f) per il conto economico e prospetto di conciliazione: garantire la rappresentazione del risultato economico della gestione di competenza;
 - g) per il conto del tesoriere: garantire le informazioni atte a dimostrare, per la gestione residui e per quella di competenza, le somme riscosse e quelle pagate;

h) per il conto degli agenti contabili: garantire la dimostrazione dei movimenti di denaro e dei beni.

N. 2/2004/cous.



Corte dei Conti

SEZIONI RIUNITE

in sede consultiva

OGGETTO: parere sullo schema di decreto legislativo recante "armonizzazione dei bilanci pubblici.



Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 16 in data 10 giugno 2004 con il quale sono state convocate le Sezioni Riunite in sede consultiva per deliberare sullo schema di decreto legislativo emesso ai sensi dell'art. 1 comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "armonizzazione dei bilanci pubblici".

Uditi nelle adunanze del 22 giugno e del 1° luglio 2004 i relatori Cons. Francesco Petronio e Cons. Vincenzo Palomba.



PREMESSO

1. Con lettera DAGL/50430/10.3.1 del 28 maggio 2004 il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato alla Corte dei conti per il parere delle Sezioni riunite, lo schema di decreto legislativo concernente i principi per l'armonizzazione dei bilanci pubblici.


2. La delega al Governo per l'emanazione di tale decreto è contenuta nell'art. 1, comma 4 della legge 5 giugno 2003 n. 131. Tale disposizione prevede che, in sede di prima applicazione del nuovo ordinamento introdotto dalla riforma della parte II del titolo V della Costituzione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni, fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità. Il termine di un anno per l'esercizio della delega è stato differito di un anno con l'articolo 1, comma 2, della legge 28 maggio 2004, n. 140 di conversione del decreto legge 29 marzo 2004, n. 80.

3. Lo stesso articolo 1, comma 4, fornisce espressamente criteri per il vaglio degli schemi di decreto legislativo al fine della espressione dei pareri previsti nella procedura di approvazione specificamente stabilita. L'esame deve rilevare se in essi non siano indicati alcuni dei principi fondamentali, ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale.

4. Il comma 5 del citato art. 1 della legge n. 131 del 2003 prevede che nei decreti legislativi per la ricognizione dei principi fondamentali, possono essere individuate anche le disposizioni che riguardano le stesse materie, ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, senza apportare innovazioni alla disciplina vigente.

5. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4, il Governo deve attenersi ai seguenti criteri direttivi:

a) individuazione dei principi fondamentali per settori organici della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari, e in modo da salvaguardare la potestà legislativa riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;



b) considerazione prioritaria, ai fini dell'individuazione dei principi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei principi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o autorizzatori;

c) considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;

d) considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall'articolo 51, primo comma, e dall'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, alla legislazione regionale;

e) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro eventuale semplificazione.

4. Lo schema, sottoposto al vaglio di queste Sezioni riunite all'inizio della complessa procedura prevista nell'art. 1, comma 4 della legge n. 131/2003 e reso quindi allo stato degli atti, opera una ricognizione dei principi nella materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, facendo riferimento ai bilanci regionali e a quelli degli enti locali. Esso si compone di tre titoli il primo recante principi di armonizzazione dei bilanci pubblici in generale, il secondo riguarda specificamente le regioni ed il terzo gli enti locali.

CONSIDERATO

1. L'oggetto dello schema normativo sottoposto all'esame delle SS.RR. persegue la finalità dell'armonizzazione dei bilanci pubblici delle Regioni e degli Enti locali.

~~2. La materia della armonizzazione dei bilanci pubblici è inclusa assieme al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, cui è legata da evidenti implicazioni, tra quelle di legislazione concorrente. Risultano inoltre interferenze con il coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale previsto dall'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.~~

3. In sede di ricognizione dei principi fondamentali, l'armonizzazione deve, pertanto, essere perseguita individuando, nei vigenti ordinamenti finanziari e contabili, i tratti essenziali sui cui costruire, in prospettiva, una intelaiatura informativa idonea ad offrire un quadro affidabile degli andamenti generali della finanza pubblica.

4. In tale ambito, il processo di armonizzazione presuppone, in primo luogo, l'adozione di criteri contabili che consentano metodi di riclassificazione in linea con il sistema di contabilità economica nazionale, di rilievo anche in sede comunitaria per la verifica del rispetto delle regole di convergenza.






5. Il processo di normalizzazione dei conti di tutte le amministrazioni pubbliche e il loro adeguamento agli schemi di contabilità nazionale non si presenta di facile attuazione, attesa anche l'autonomia riconosciuta ai differenti ordinamenti, che si traduce in divergenze non solo tra comparti differenti ma anche all'interno dello stesso comparto.

6. Il principio dell'autonomia regionale in materia contabile è stato, in particolare, riconosciuto dalla Corte costituzionale con specifico riferimento ai bilanci regionali che "rappresentano mezzi e strumenti giuridici indispensabili perché l'Ente regione possa concretamente operare per il perseguimento dei vari fini assegnatigli" (Sentenza n. 107 del 1970 e n. 39 del 1971).

7. Con l'adozione della legge n. 94 del 1997 e con il d.lgs. n. 279 del 1997, di attuazione della delega, ha preso l'avvio tale processo di armonizzazione. Relativamente al bilancio dello Stato, le modifiche della struttura del bilancio e del rendiconto, previste nella legge 94/1997, hanno investito, in particolare, gli standard classificatori, sia di tipo economico che funzionale, consentendo l'introduzione, fin dal 1999, della classificazione funzionale COFOG come classificazione di riferimento del bilancio dello Stato e l'adozione, a partire dall'esercizio successivo, della nuova classificazione economica. In attuazione della delega è stato inoltre elaborato il Sistema unico di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. 279/97, Titolo III) che, limitatamente alle amministrazioni centrali, ha introdotto una forma di contabilità analitica per centri di costo, idonea a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.

8. La necessità di introdurre tali standard classificatori anche nelle rappresentazioni contabili degli enti appartenenti ai sottosettori delle amministrazioni pubbliche si è concretizzato nella legge 25 giugno 1999, n. 208 che ha posto l'obbligo agli enti ed organismi pubblici di cui all'art. 1 comma 2 del d.lvo 3 febbraio 1993, n. 29 - con esclusione degli enti locali - di adeguare il sistema di contabilità ed i relativi bilanci ai principi contenuti nella legge n. 94 del 1997.

8. Tale obiettivo, a livello regionale, ha trovato attuazione con l'adozione del d.lgs. n. 76 del 2000 "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle Regioni", che ha, da un lato, confermato e precisato alcuni principi già contenuti nella precedente legge 335/76 (in particolare la copertura delle leggi di spesa, gli equilibri del bilancio e i limiti quantitativi e qualitativi all'indebitamento) ed ha introdotto, dall'altro, principi ulteriori, del resto confermati con la recente riforma del titolo V della Costituzione (il concorso della finanza regionale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla UE, la facoltà di adozione




di una legge finanziaria in coerenza con l'art. 11 della legge 468/78, la nuova classificazione delle entrate e delle spese in unità previsionali di base e funzioni obiettivo).

9. Diversa è la situazione degli enti locali, ove la legge 25 giugno 1999, n. 208, che ha posto l'obbligo agli enti ed organismi pubblici di cui all'art. 1 comma 2 del d.lvo 3 febbraio 1993, n. 29 di adeguare il sistema di contabilità ed i relativi bilanci ai principi contenuti nella legge n. 94 del 1997, ha espressamente previsto l'esclusione degli enti locali. Pertanto l'ordinamento contabile degli enti locali introdotto dal d.lgs n. 77 del 1995, successivamente trasfuso nel T.U. n. 267 del 2000, non ha risentito di questo processo di armonizzazione ed è stato improntato a criteri propri che sono comunque ispirati alla logica della programmazione finanziaria, tengono conto dei principi fondamentali del bilancio, tendono alla lettura dei fatti di gestione per programmi, comportano la tenuta di una contabilità integrata economico finanziaria e patrimoniale, stabiliscono per i singoli enti una parte di disciplina inderogabile e uno schema comune dei modelli di bilancio e di rendiconto.

10. La stessa legge n. 131 del 2003 all'art. 2 ha conferito delega al Governo ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento. Ai decreti legislativi suddetti è affidata anche l'incombenza di provvedere, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione della delega sono stabiliti una serie articolata di principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi.

In tale ambito si pone la necessità di prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche tenendo conto delle indicazioni dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

11. L'attuale ricognizione consente un primo avvio del nuovo ordinamento, in attesa di una riforma organica della disciplina oggi posta che potrebbe attuarsi attraverso la modifica dei titoli IV e V della legge n. 468 del 1978, da adattare al nuovo ordinamento federale.





12. Nella fase della ricognizione dei principi di armonizzazione è necessario, quindi, limitarsi ad una individuazione e sistematizzazione delle regole vigenti, al fine di orientare, in sede di prima applicazione del nuovo ordinamento introdotto dalla riforma della parte II del titolo V della Costituzione, l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni.

* * * *

In tali limiti lo schema di decreto legislativo portato all'esame della Corte risulta rispondente, nelle sue linee generali, alla finalità primaria e cioè quella di astrarre dalla normativa vigente principi attinenti alla armonizzazione dei conti pubblici.

L'esame dell'articolato ha evidenziato, tuttavia, passaggi delicati che meritano un'attenta riflessione, con particolare riguardo al nuovo ruolo assunto dalle autonomie territoriali a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione.

Titolo I - Principi per l'armonizzazione dei bilanci pubblici

I principi contenuti nel titolo I (Armonizzazione dei bilanci pubblici e Unità economica della Repubblica) sono tratti dall'art. 29 della legge 289/2002 e dall'art.1 del d.lgs. 76/2000 che, in coerenza con le modifiche del titolo V della Costituzione, sottolineano l'esigenza che la finanza regionale e la finanza locale concorrano con quella statale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla U.E. e ne condividano le relative responsabilità.

E' proprio tale corresponsabilizzazione che implica una particolare attenzione agli aspetti della classificazione, poiché solo il completamento del processo di normalizzazione delle fonti informative consente una adeguata ricostruzione della situazione generale dei conti del settore pubblico.

In tale direzione, pur ribadendo l'autonomia garantita specie a livello regionale che consente di utilizzare bilanci e norme contabili rispondenti alle proprie esigenze conoscitive, l'adozione di sistemi di rilevazione in linea con la contabilità nazionale, e quindi con essa confrontabili, risulta coerente con il maggior ruolo e responsabilità garantite in Costituzione.

L'armonizzazione dei bilanci pubblici, definita nell'art. 1 del testo normativo all'esame, si configura come uno strumento idoneo a individuare i parametri cui commisurare il rispetto degli obiettivi comunitari ed a consentire l'individuazione del contributo di ciascuna amministrazione pubblica alla formazione del saldo annuale di indebitamento netto.

La definizione di vincoli esterni, vevoli sia per lo Stato che per le Regioni e gli Enti locali, rinvenienti dalla partecipazione all'area della moneta unica, implica, infatti, un generale rispetto degli obblighi comunitari in linea con la pari dignità istituzionale conferita dal nuovo titolo V della Costituzione.

In tali termini si ritiene in linea con l'attuale assetto costituzionale la disposizione di cui all'art.1, comma 2 del testo normativo all'esame, la cui corretta lettura configura l'esigenza di armonizzazione dei bilanci pubblici come principio fondamentale anche per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano e rimette la sua concreta applicazione agli stessi enti che vi provvedono sulla base delle competenze attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Titolo II - Principi di armonizzazione dei bilanci regionali


I principi di armonizzazione contenuti in questo titolo riguardano solo i bilanci delle regioni a statuto ordinario e sono tratti, essenzialmente, dal d.lgs. 76/2000 che, in attuazione della legge 208/1999, ha definito i nuovi principi fondamentali in materia di bilancio e contabilità.

Accanto ai principi connessi al profilo dell'armonizzazione dei bilanci pubblici indicati nel testo del citato decreto legislativo e sinteticamente riproposti nel testo normativo all'esame, sono tuttavia rilevabili ulteriori disposizioni ricognitive di principi e norme di coordinamento di portata generale, in ordine alle quali si ritiene di formulare le seguenti osservazioni:

1) L'art. 3, in coerenza con la disciplina contenuta nel d.lgs. 76/2000, pone il principio della programmazione economico finanziaria e, nell'individuare, i principali documenti contabili prevede, accanto al bilancio annuale e pluriennale, il *budget* economico nel quale evidenziare i costi e i proventi della gestione. Il successivo art. 4 dispone, di conseguenza, che i risultati della gestione debbano essere dimostrati nel rendiconto generale annuale, secondo la stessa struttura del bilancio di previsione e del *budget* economico.

L'applicazione alle realtà regionali della logica di *budget* e della connessa introduzione della contabilità analitica per centri di costo, trova limitate indicazioni nel d.lgs. 76/2000 ove, relativamente al ruolo della dirigenza, viene stabilito che la Giunta, contestualmente alla approvazione della legge di bilancio, provvede "ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi". Il d.lgs. non tratta espressamente invece la contabilità analitica ma, nel disporre che gli stanziamenti di spesa di competenza devono essere determinati in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili, si limita a richiedere l'adozione di misure organizzative idonee a consentire l'analisi e il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa.

Pur condividendo, pertanto, l'estensione del processo di *budget*, definito nel Sistema unico di contabilità economica di cui all'art. 10 e seguenti del d.lgs. 279/97, occorre tener conto dello spazio lasciato alle regioni dal d.lgs. 76/2000 in coerenza con la natura





essenzialmente di programmazione dell'attività svolta, rispetto alla prevalente attività operativa che qualifica gli altri enti territoriali e istituzionali, e in presenza di un bilancio prevalentemente di trasferimento. Ciò suggerisce di lasciare agli enti la più ampia potestà di autodisciplina, salva l'esigenza di adeguarsi al citato art. 10 del d.lgs. 297/97 quantomeno per le attività gestite direttamente.

2) L'art. 6, dopo il richiamo operato nell'art. 5 del fondamentale principio del rispetto dell'equilibrio del bilancio e del ricorso all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, enuncia gli altri principi del bilancio, enucleando espressamente, accanto a quelli tradizionali, il principio di confrontabilità e trasparenza. Pur non essendo espressamente indicati nel d.lgs. 76/2000, si tratta, tuttavia, di principi sottesi a tutto il complesso delle riforme amministrative e costituzionali intervenute negli anni '90 e tese a rendere il bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche un efficace strumento di indirizzo e di controllo dell'intervento pubblico in un migliorato quadro di leggibilità e trasparenza nei confronti delle assemblee elettive, dei mercati e in definitiva degli stessi cittadini.

3) L'art. 7, comma 1, pone l'esigenza di una riclassificazione, anche economica, delle entrate e delle spese in armonia con i criteri di contabilità nazionale adottati in sede comunitaria. Si tratta di una disposizione già prevista nel d.lgs. 76/2000 che, tuttavia, rinviava ad un atto di indirizzo e coordinamento le modalità operative di attuazione dell'obiettivo. Poiché detto strumento non risulta più coerente con l'attuale ordinamento costituzionale, spetterà alla legge dello Stato, che nella materia dispone di competenza legislativa concorrente, dettare i criteri fondamentali indispensabili per realizzare la citata unificazione, riprendendo i lavori, già avviati in sede di Conferenza Stato-Regioni, aventi ad oggetto il miglioramento della classificazione economico funzionale attualmente utilizzata per avvicinarla alla contabilità nazionale.

Nel frattempo l'articolo in esame conferma la classificazione delle entrate e delle spese prevista nel d.lgs. 76/2000 che distingue: funzioni obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali, unità previsionali di base e capitoli. Emerge nella struttura di bilancio un allineamento parziale con i principi che hanno portato alla riforma del bilancio dello Stato, mancando un collegamento esplicito delle unità previsionali di base con i centri di responsabilità amministrativa. La possibilità, in relazione alle differenti realtà organizzative, di optare tra una struttura del bilancio ispirata ad una logica programmatica e una struttura fondata su una logica di tipo organizzatorio, ha consentito alle regioni di effettuare scelte difformi, più rispondenti alle proprie esigenze conoscitive.

La necessità di adottare una riclassificazione delle poste contabili che consenta il raccordo con il bilancio dello Stato e con la contabilità nazionale deve, pertanto, coniugarsi

con l'autonomia riconosciuta, in materia, alle regioni a statuto ordinario, che dovranno comunque adottare misure idonee a consentire una esposizione confrontabile dei dati, di bilancio e di rendiconto, in funzione di una corretta applicazione dei principi contenuti nell'art. 119 della Costituzione.


4) L'art. 7, comma 3, prevede, infine, l'esigenza di uniformità nella codificazione dei conti pubblici richiamando le disposizioni di cui all'art. 28, commi 3, 4 e 5 della legge 289/2002. Tale disposizione, al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, prevede che siano codificati in modo uniforme gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche, senza tuttavia incidere sui diversi sistemi di bilancio adottati dagli enti.

La necessità di disporre di tali dati, accanto quelli di contabilità economica, si riconduce, da un lato, all'esigenza di consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di costruire tempestivamente i conti pubblici, migliorando l'efficienza e la trasparenza della spesa pubblica, e, dall'altro, alla complementarità dei conti di competenza e di cassa sotto il profilo del rispetto dei relativi saldi – indebitamento netto e fabbisogno - soprattutto in presenza di un elevato *stock* del debito pubblico alimentato, in particolare, dal fabbisogno di cassa.

La stessa Corte Costituzionale, pur limitatamente al profilo delle condizioni e dei limiti dell'accesso degli enti territoriali al mercato dei capitali, ha, d'altra parte, riconosciuto la possibilità che il coordinamento finanziario possa richiedere, per la sua stessa natura, anche l'esercizio, di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica e di rilevazione informatica dei dati, purché i poteri in questione siano configurati in modo consono alle sfere di autonomia costituzionalmente garantite (Corte Cost. 376/2003).

Per quanto attiene alla riproposizione, nel testo legislativo all'esame, dei principi contabili indicati nel d.lgs. 76/2000, si sottolinea la non omogenea tecnica legislativa seguita, che in alcuni casi richiama integralmente il testo del decreto legislativo e in altri riporta i singoli articoli, ma in modo parziale eliminando alcuni commi.

A riguardo, va segnalata la necessità che le norme contabili richiamate siano riportate, nel testo legislativo all'esame, nella loro interezza per rispettarne il senso e il reale significato; ciò, da un lato, in quanto rappresentano caratteristiche peculiari dell'ordinamento contabile delle regioni a statuto ordinario e, dall'altro, al fine di offrire al Parlamento, cui spetta il compito di definire i nuovi principi fondamentali nella materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, un quadro completo dei principi attualmente vigenti.





Si formulano a tal fine le seguenti osservazioni:

1) Nell'ambito dell'art. 3 (Metodo della programmazione economico-finanziaria) è necessario richiamare le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3 del d.lgs. 76/2000 (legge finanziaria regionale) e la disciplina contenuta nell'art. 2 del d.lgs. 76/2000 (bilancio pluriennale).

L'adozione di una procedura di bilancio imperniata sullo strumento del D.P.E.F. regionale e sulla legge finanziaria annuale, oltre a garantire maggiore trasparenza nel rapporto tra governi regionali ed organi assembleari - secondo lo schema procedurale disciplinato dall'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 - si pone infatti come uno strumento essenziale alla collocazione delle scelte di politica regionale in un più vasto orizzonte, consentendo di definire annualmente il quadro di riferimento finanziario e di regolarne le grandezze anche in coerenza con gli obiettivi fissati in sede statale e comunitaria.

In tale direzione si pone anche la disciplina del bilancio pluriennale che, pur in mancanza di effetti autorizzativi, contribuisce a definire le grandezze finanziarie dei piani della programmazione regionale in un orizzonte di periodo più esteso del singolo esercizio. Nelle due versioni, a legislazione vigente e programmatico, rappresenta il quadro delle risorse che le regioni prevedono di acquisire e di impegnare nel periodo di riferimento, con la precisazione che soltanto la prima versione è idonea a fornire la griglia di riferimento per la copertura delle nuove leggi spesa, consentendo in tal modo di programmare modifiche legislative alla legislazione di entrata ma nello stesso tempo di utilizzare le relative risorse solo dopo l'approvazione delle relative leggi.

Sempre in tema di copertura, pur non disciplinato analiticamente nel d.lgs. 76/2000, si ritiene di sottolineare come il tema della copertura finanziaria delle leggi di spesa regionali sia stato affrontato in quasi tutte le leggi regionali di attuazione che, nel definire con precisione i mezzi di copertura, hanno previsto l'allegazione ai disegni di legge regionali di una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati e sulle relative coperture.

2) Nell'ambito dell'art. 4 (Rendicontazione), il richiamo ai criteri di armonizzazione di cui all'art. 10, comma 3 del d.lgs. 76/2000, atteso il loro carattere generale, deve riferirsi anche al conto del bilancio.

3) Nell'ambito dell'art. 5 (Equilibrio del bilancio), la disposizione va completata inserendo anche il comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. 76/2000, considerando che nelle realtà regionali, a differenza di quanto avviene negli enti locali, il ricorso all'indebitamento si configura come elemento della manovra annuale di bilancio sia pure nei rigorosi limiti quantitativi e qualitativi di cui all'art. 23 del d.lgs. 76/2000.

4) L'art. 8 (Quadro generale riassuntivo) deve essere completato con la disciplina di cui all'art. 11, comma 2 del d.lgs. 76/2000 (prospetto del raffronto tra entrate statali e comunitarie con destinazione specifica e spese aventi le correlative destinazioni) al fine evidenziare l'utilizzo delle risorse libere da vincoli di destinazione a fini di copertura delle decisioni di spesa proprie delle regioni.

5) Relativamente all'art. 11 (Impegni di spesa) è necessario integrare la norma di principio con la disciplina di cui all'art. 18, commi 4 e 5 del d.lgs. 76/2000 (autorizzazione ad assumere obbligazioni a carattere pluriennale) che, in relazione alla natura non autorizzatoria del bilancio pluriennale, circoscrive le ipotesi nelle quali possono essere assunti impegni sugli esercizi successivi.

TITOLO III - Principi per l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali


Venendo all'esame del titolo III dello schema normativo all'esame recante "principi per l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali" va rilevato che lo schema sottoposto al vaglio delle SS.RR. si pone in attuazione della delega di cui all'art. 1 comma 4 della legge n. 131, operando una ricognizione dei principi di armonizzazione con riferimento al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, contenuto nel citato testo unico, raccoglie le disposizioni del d.lgs n. 77 del 25 febbraio 1995 sottoposte nel tempo ad una serie di modificazioni ed integrazioni. Tale ordinamento, che si inserisce nel disegno di rinnovamento amministrativo avviato negli anni novanta, esplica effetti che non si limitano al piano delle tecniche contabili, ma investono i processi decisionali introducendo tendenze razionalizzatrici. E' stata rafforzata la funzione programmatica del bilancio di previsione, prevedendo espressamente una lettura per programmi e un sistema di classificazione della spesa articolata sugli "interventi" quali unità elementari. Il sistema di programmazione consta anche della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale e del piano esecutivo di gestione. La programmazione è connessa ai processi di controllo. In questo schema si inquadra anche una maggiore responsabilizzazione della dirigenza e la separazione tra la sfera di attività del livello politico rispetto a quella dell'amministrazione.

Il processo decisionale segue la logica budgetaria partendo da un piano di obiettivi ripartito per servizi e concludendosi con le fasi di rilevazione e valutazione dei risultati.

Il sistema si fonda su classificazioni contabili che, per l'entrata, non si discostano sostanzialmente da quelle precedenti e sono ripartite in titoli e categorie, mentre, per la spesa, la ripartizione è in titoli, servizi ed interventi in relazione ai principali aggregati





economici, alle funzioni ed ai fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio. E' possibile anche una lettura per programmi della spesa.

Per quanto concerne la gestione del bilancio l'ordinamento pone regole sulle fasi dell'entrata e della spesa, rendendo di maggior rigore le procedure d'impegno e focalizzando l'attenzione sul rispetto degli equilibri di bilancio anche in corso d'esercizio. Una particolarità dell'attuale ordinamento è quella di stabilire norme inderogabili che devono essere necessariamente osservate da tutti gli enti e norme cedevoli che possono essere modificate attraverso la produzione normativa autonoma (regolamento di contabilità).

La individuazione degli schemi contabili è rimessa ad un regolamento (D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194) che introduce modelli omogenei atti a consentire una lettura uniforme dei risultati, funzionale all'analisi finanziaria generale del comparto.

La normativa vigente, quindi, reca un sistema di bilancio degli enti locali che contiene elementi di uniformità, ma lascia anche spazi di adattamento alla normativa autonoma degli enti.

Questo processo di razionalizzazione e coesione della contabilità degli enti locali non si spinge, tuttavia, a prevedere momenti di raffronto con i sistemi contabili degli altri livelli di governo, anche se è innegabile che la strutturazione omogenea all'interno del comparto è un ineludibile presupposto per addivenire ad ulteriori raffronti.

La relazione all'articolato evidenzia che per l'individuazione dei principi fondamentali è stato seguito un criterio diretto a far sì che il sistema di bilancio degli enti locali abbia l'uniformità occorrente a consentire di assumere tutte le notizie finanziarie economiche e patrimoniali necessarie per il mantenimento dell'unità economica del Paese, per la verifica degli obiettivi di finanza pubblica, per il consolidamento dei conti pubblici e per l'attivazione degli interventi finanziari statali previsti dall'art. 119 commi 3 e 5 della Costituzione.

Da tale prospettazione potrebbe apparire che venga assegnato a questa prima ricognizione di principi un ruolo che in parte trascende quello dell'armonizzazione intesa in senso stretto e che per alcuni aspetti rievoca il criterio di delega stabilito dall'art. 2 della legge n. 131 ove è prevista la individuazione di una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione.

Tuttavia a ben vedere, anche nell'attuale fase della ricognizione, ricercare momenti di coerenza all'interno dell'ordinamento contabile degli enti locali tali da mantenere coeso il sistema e consentire la rilevazione omogenea dei dati è un'operazione che incide comunque

sull'armonizzazione dei conti pubblici, in quanto all'interno di una componente, il cui peso è destinato ad accrescersi, vengono assicurate regole uniformi e struttura unitaria dei documenti di bilancio.

La ricognizione dei principi di armonizzazione attuata alla luce della legislazione vigente dovrebbe, quindi, avere un'operatività immediata per consentire un primo avvio del nuovo ordinamento introdotto dalla riforma costituzionale rispetto ad ulteriori interventi che, prendendo le mosse dalla necessità di individuare le funzioni fondamentali, comportano comunque una revisione dello stesso ordinamento contabile per adeguarlo al nuovo scenario costituzionale.

Nella fase attuale non è possibile distogliere lo sguardo dall'esistente e cioè da normativa anteriore alla riforma che non poteva tener conto dei nuovi ambiti che si sarebbero aperti, né delle ulteriori necessità di conoscenza dei fenomeni e di armonizzazione delle contabilità che la riforma stessa ha provocato.

Pertanto, anche se la revisione dell'ordinamento contabile degli enti locali è affidata ad una disciplina a carattere innovativo, una ricognizione di principi fondamentali può essere svolta anche nei limiti posti dalla delega di cui all'art. 1, comma 4, individuando le disposizioni funzionali a rendere coerente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nell'ambito dell'armonizzazione dei bilanci pubblici.

Con riferimento al titolo III si formulano le seguenti osservazioni:

- 1) In linea generale va rilevato che l'oggetto della normativa concerne l'introduzione di principi di armonizzazione dei bilanci pubblici. Per restare aderenti a tale scopo è necessario, in primo luogo, che le disposizioni rivestano il carattere di norme di principio e cioè si riferiscano ad impostazioni di fondo del sistema senza porre la disciplina di dettaglio che comunque continua a sussistere nelle norme vigenti. Altro punto rilevante è che le disposizioni di principio devono essere inerenti alla materia dei bilanci. In tale materia possono essere anche inclusi istituti cardine della contabilità e principi contabili, ma non può essere operata l'estensione ad ambiti di gestione ed organizzativi.
- 2) Nella disciplina relativa agli enti locali è omesso il richiamo all'art. 28 commi 3, 4 e 5 della legge n. 289 del 2002 che, al fine di garantire la corrispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'art. 104 del trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, ha stabilito l'obbligo di codificare con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale tutti gli incassi, i pagamenti e dati di competenza economica rilevati dalle pubbliche amministrazioni. Inoltre appare opportuno richiamare anche il contenuto del comma 6 dello stesso articolo 28 che stabilisce l'invio alla Corte dei conti dei rendiconti e di altri documenti rilevanti per l'analisi finanziaria degli enti locali anche attraverso strumenti informatici. E'





necessario, peraltro, tener conto anche delle disposizioni di cui agli articoli 25, 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni che riguardano la normalizzazione dei conti degli enti pubblici e gli adempimenti dei tesorieri relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa ai fini della rilevazione della stima del fabbisogno, che lo stesso T.U. n. 267 del 2000 richiama espressamente all'art. 157.

3) All'art. 13, comma 2 e all'art. 15, comma 2 vengono poste norme di eccessivo dettaglio circa la possibilità di differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione e sull'autorizzazione dell'esercizio provvisorio. Resta ferma, invece, la necessità di indicare un termine per la deliberazione dei documenti di bilancio.

4) All'art. 17 è previsto il piano esecutivo di gestione che, oltre ad avere un rilievo quale strumento di assegnazione delle risorse, ha una preponderante funzione di indirizzo gestionale, per cui potrebbe apparire non appropriata la sua allocazione tra i mezzi di armonizzazione.

5) L'art. 21, comma 2, oltre che aspetti contabili, regola le competenze degli organi e i termini procedurali la cui presenza in questa sede potrebbe apparire ultronea.

6) L'art. 31, primo comma opportunamente stabilisce il principio che, nell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, devono essere rispettati i vincoli di destinazione dei fondi. Appare, tuttavia, di eccessivo dettaglio la disciplina contenuta nei commi successivi, sulla quale, peraltro, ha inciso, per l'anno 2004, l'art. 4 del d.l. n. 80 del 29 marzo 2004 (convertito con la legge 28 maggio 2004, n. 140).

7) L'art. 34, commi 2 e 3 regola minuziosamente aspetti procedurali.

8) All'art. 37 il richiamo al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio non appare conferente, in quanto si farebbe assurgere a principio di armonizzazione un istituto a carattere eccezionale che, anzi, introduce norme in contrasto con il principio della universalità del bilancio. Analoga osservazione va rivolta all'art. 42, comma 1, secondo periodo ove si fa nuovamente cenno al finanziamento dei debiti extra bilancio.

9) L'art. 38, regolando aspetti attinenti alla gestione contabile delle entrate vincolate potrebbe rilevarsi non attinente alla materia trattata.

10) Gli articoli da 39 a 43 trattano della gestione degli investimenti. Le disposizioni relative all'argomento dovrebbero concentrarsi su aspetti di ampio respiro quali la finalizzazione esclusiva dell'indebitamento al finanziamento della spesa in conto capitale, la programmazione degli interventi e la presenza di limiti anche quantitativi alla assunzione di mutui. Si rileva al riguardo che l'attuale limite del 25 % delle entrate correnti non appare prudenziale in relazione all'attuale livello dei tassi di interesse ed alla mancata esclusione delle entrate vincolate. Infine, il riferimento all'art. 30, operato all'art. 43, comma 1, appare inconferente.

11) L'art. 48, che prevede che il sistema di contabilità da adottare per la rendicontazione possa essere stabilito in base alle esigenze degli enti, riproducendo una facoltà già accordata nel vigente ordinamento, non può essere ritenuto una norma di armonizzazione.

In conclusione va rilevato che in più passi la normativa proposta non si limita ad affermare principi, ma si spinge a regolare diffusamente aspetti che attengono alle procedure di gestione del bilancio o regole minute di contabilità. Appare, quindi opportuno un coordinamento formale del testo che, anche al di là delle osservazioni puntualmente espresse, raccolga in modo organico e coordinato i principi di armonizzazione vigenti nell'ambito della finanza locale limitandoli alla materia dei bilanci con particolare riferimento alla loro struttura, ai documenti di programmazione e ai più rilevanti istituti della contabilità. In tale sede potrebbe essere operato anche un coordinamento delle disposizioni con quelle dei titoli precedenti. Peraltro va ricordato che se pure alcune norme dovessero essere espunte dal testo ciò significherebbe esclusivamente che esse non rivestono il carattere di principi, ma resterebbero vigenti. Una efficacia innovativa con conseguente abrogazione della precedente normativa è da riconnettersi, invece, all'esercizio della delega dell'art. 2 della stessa legge n. 131 del 2003.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è il parere delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Dott. Vincenzo BISOGNO

Vincenzo Bisogno

I RELATORI

Cons. Francesco PETRONIO

Francesco Petronio

Cons. Vincenzo PALOMBA

Vincenzo Palomba

Depositata in segreteria il 5 LUG. 2004

CORTE DEI CONTI
SEZIONI RIUNITE
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
6 LUG. 2004
Roma, D



IL DIRETTORE
Emilio Ferrara

IL DIRIGENTE

[Signature]



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Servizio II - Rapporti internazionali,
programmazione e finanza

Prot. n. 5627 /05/1.4.12.1

DR. SSA RECESSIONE
COCA. DE ACCUSTAZI
PRES. NICOLETTA

Roma, 2 DIC. 2005

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri

- Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi

Palazzo Chigi
ROMA


- Dipartimento per gli affari regionali
Ufficio legislativo

Via della Stamperia, 8
ROMA

Oggetto: Parere sullo schema di decreto legislativo recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Si trasmette, in copia conforme all'originale, il parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 24 novembre 2005, in ordine allo schema di decreto indicato in oggetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Il Direttore
Riccardo Carpino





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

OGGETTO: Parere sul decreto legislativo recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Repertorio n. 237/ del 24 novembre 2005

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 24 novembre 2005:


VISTO l'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131, comma 4, il quale prevede che" ...il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione..." sui quali deve essere acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni;

VISTO lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 luglio 2005, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – DAGL con nota protocollo 16321 DAGL/50430/10.3.1 del 1 agosto 2005, inviato alle Regioni con nota protocollo 3894/05/1.4.12.1 del 3 agosto 2005;

CONSIDERATO che, per l'esame del citato schema di decreto legislativo, si sono tenute riunioni, a livello tecnico, il 14 settembre 2005 ed il 5 ottobre 2005, nel corso delle quali i rappresentanti delle Regioni, pur dichiarandosi disponibili ad un confronto costruttivo, hanno espresso parere negativo con le motivazioni contenute in un documento che hanno consegnato (Allegato A);

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, pur evidenziando le difficoltà dei rapporti istituzionali con il Governo, hanno concordato in ordine alla acquisizione del parere negativo, tenuto conto della necessità di consentire il prosieguo dell'iter previsto dello schema di decreto in oggetto, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 131/2003;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

esprime parere negativo

ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto legislativo recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Il Segretario
Dott. Riccardo Carpio



Il Presidente
Sen. Prof. Enrico La Loggia



ALL. A

PARERE SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RICOGNIZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI, AI SENSI DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131/2003.

Con riferimento allo schema di d. lgs di cui all'oggetto, si osserva preliminarmente che l'operazione di ricognizione dei principi fondamentali in materie nelle quali, prima del 2001, le Regioni non avevano alcuna competenza legislativa o normativa, appare di dubbia praticabilità ed utilità.

Ciò anche alla luce della "lettura minimale" che ne ha dato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 280/2004, dichiarandone l'illegittimità costituzionale dei commi 5 e 6 dell'art. 1 della legge 131/2003 lasciando, in tal modo, la delega legislativa priva dei principi e criteri direttivi che sono invece richiesti dall'art. 76 della Costituzione e della mancanza di criteri direttivi conseguente alla declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art.1, comma 4, della legge 131/2003.


Sulla base di questo orientamento della Corte costituzionale il disegno perseguito dal Governo con la presentazione dello schema di decreto legislativo relativo alla materia **"armonizzazione dei bilanci pubblici"** appare poco comprensibile: viene presentato in materia del tutto scollegata dalle altre due materie che a questa sono strettamente connesse dall'art. 117, comma terzo, della costituzione, cioè il "coordinamento della finanza pubblica ed il coordinamento del sistema tributario". Di questo carattere fortemente parziale del decreto si trova conferma all'interno del testo, dove sono frammiste disposizioni che riguardano semplicemente l'armonizzazione contabile dei bilanci e norme che hanno un carattere sostanziale, riferendosi ad esempio al rispetto del patto di stabilità e ad obiettivi di bilancio.

A ciò deve essere aggiunta la presenza, nello schema di decreto legislativo di molte norme innovative (ad esempio l'introduzione della contabilità economica per le regioni) e di norme di dettaglio.

Le Regioni e le Province Autonome richiamano il limite della delega al Governo relativa alla mera ricognizione dei "principi fondamentali" che si traggono dalle leggi vigenti.

In particolare osservano, entrando nel merito del testo, che:

- è necessaria una modifica del comma 2, dell'articolo 1 (Armonizzazione dei bilanci pubblici), per introdurre una clausola di salvaguardia specifica dell'autonomia delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano per assicurare il necessario coordinamento delle previsioni contenute nello schema di



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Roma, 2 DIC. 2005

N° 4 Fogli

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO *H Sprea*

decreto legislativo con le prerogative già riconosciute dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione;

- sono richiamati principi di coordinamento della finanza pubblica, che pur pienamente condivisibili, non sono però da introdurre in dlgs che si occupa di armonizzazione dei bilanci (vedi art 2, , art 5);
- sono stati introdotti concetti innovativi relativi alla contabilità economica e non inerenti alla materia "Armonizzazione dei bilanci" né attualmente esistenti nel d.lgs.76/2000 (al comma 1 e 2 , dell'articolo 3 (Metodo della programmazione economico – finanziaria); comma 1 dell'articolo 4 (Rendicontazione). Le Regioni non sono contrarie di principio all'introduzione della contabilità economica e già si sono impegnate attivamente in progetti di riclassificazione economica dei propri bilanci attraverso il SIOPE previsto nella legge finanziaria 2003 (legge 289/2002);
- sono stati aggiunti ai tradizionali principi di bilancio il principio della trasparenza, già esistente in senso lato in contabilità pubblica in quanto principio di contabilità dettato dal Codice Civile, nonché quello innovativo della confrontabilità, all'attuazione del quale è preordinata l'approvazione del bilancio (al comma 1, dell'articolo 6 - Principi del bilancio);
- il comma 1, dell'articolo 7 (Omogeneità della classificazione finanziaria ed economica delle entrate e delle spese) è lesivo dell'autonomia delle Regioni nello stabilire il sistema di classificazione dei bilanci;
- la disciplina del "Capo III (Principi per l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali) della bozza di decreto legislativo, è estremamente dettagliata con "regole minute di contabilità" come rilevato dalla Corte dei Conti (n. 280/2004). È lesiva:
 - ✓ della potestà legislativa regionale nell'ambito della legislazione concorrente "Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" che rischia di essere vanificata da norme così minuziose;
 - ✓ dell'azione di coordinamento della programmazione a livello regionale.

Le Regioni e le Province Autonome sono disponibili da subito a un confronto costruttivo per addivenire alla fissazione di principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci, di coordinamento di finanza pubblica e del sistema tributario, attraverso provvedimento legislativo come previsto dall'articolo 117 della Costituzione.

Le Regioni e le Province Autonome esprimono parere negativo in ordine alla bozza di decreto legislativo presentato per i motivi di cui sopra.







Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA
STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

CSC/2700/05/2.18.4.12



28/11
de
Siniscalchi U.L.
29/11
T. De M.

Al Dipartimento per gli affari regionali

- Ufficio di Gabinetto
- Ufficio legislativo

Via della Stamperia, 8
00167 ROMA

Al Ministero dell'Interno

- Ufficio di Gabinetto
- Dipartimento per gli affari interni e Territoriali

Palazzo Viminale
00184 ROMA

Al Ministero dell'economia e delle Finanze

- Ufficio di Gabinetto
- Ufficio legislativo finanze
- Ufficio legislativo economia

Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

Al Dipartimento affari giuridici e legislativi

c.a. Presidente sez. Corte dei Conti
Dott. Nicoletti

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'UNCEM

LORO SEDI

Oggetto: D.lgs. Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA
STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Si trasmette, in allegato, la stesura definitiva del testo del decreto legislativo in oggetto, con le modifiche concordate in sede di riunione tecnica del 26 ottobre 2005.

Il Direttore dell'Ufficio
Cons. Vincenzo Roselli

**Schema di decreto legislativo
recante ricognizione dei principi
fondamentali in materia di
armonizzazione dei bilanci
pubblici,
ai sensi della legge 5 giugno 2003,
n. 131**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 86, 117 della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante
“disposizioni per l’ordinamento della repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
....;

ACQUISITO il parere preliminare della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

ACQUISITO il parere preliminare della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;

ACQUISITO il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, ed, in particolare,
anche quello della Commissione parlamentare
per le questioni regionali;

VISTA l’ulteriore preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del.....;

ACQUISITO il parere definitivo della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali;

Proposte di modifica

(Conferenza Stato-città ed autonomie locali
riunione tecnica del 26 ottobre 2005)

ACQUISITO il parere definitivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, espresso nelle adunanze del 22 giugno e 1° luglio 2004;

SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno;

EMANA

Il seguente decreto legislativo

CAPO I

(Principi per l'armonizzazione dei bilanci pubblici)

.....

CAPO II

(Principi per l'armonizzazione dei bilanci regionali)

.....

CAPO III

(Principi per l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali)

Art. 13

(Sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione)

1. Il sistema di bilancio degli enti locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue

CAPO I

(Principi per l'armonizzazione dei bilanci pubblici)

.....

CAPO II

(Principi per l'armonizzazione dei bilanci regionali)

.....

CAPO III

(Principi per l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali)

Art. 13

(Sistema della programmazione)

finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.

2. I documenti di programmazione e previsione hanno valenza pluriennale ed annuale.

3. Gli strumenti della programmazione di mandato sono costituiti dalle linee programmatiche per azioni e progetti e dal piano generale di sviluppo.

4. Il bilancio di previsione è composto dalla relazione previsionale e programmatica, dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale ed è deliberato entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce.

5. A supporto delle relazioni tra l'organo esecutivo e responsabili dei servizi è deliberato il piano esecutivo di gestione sulla base di quanto previsto nel bilancio di previsione.

6. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio ed il conto economico, che viene deliberato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 14
(Principi del bilancio)

1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza per l'anno successivo

2. I documenti di programmazione e previsione hanno valenza pluriennale ed annuale **ed i loro contenuti programmatici e contabili sono coerenti e interdipendenti.**

idem

idem

5. L'organo esecutivo, sulla base del bilancio di previsione e dei suoi collegati, delibera ove previsto, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi e può riflettere, al fine della determinazione degli obiettivi, le relative gestioni in conto residui.

soppresso

Art. 14
(Principi del bilancio)

1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza per l'anno successivo

nel rispetto dei **seguenti** principi:

a) unità: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge;

b) coerenza: le previsioni derivano dall'attività di pianificazione e di programmazione;

c) annualità: l'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto;

d) universalità: la gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione e sono pertanto vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.

e) integrità: tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

f) veridicità ed attendibilità: il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento;

g) pareggio finanziario ed equilibrio della situazione corrente: il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza relative alle entrate correnti, salvo le eccezioni previste per legge;

h) pubblicità: gli enti locali assicurano ai cittadini, agli organismi di partecipazione e agli altri portatori di interessi interni ed esterni la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del sistema del bilancio di previsione con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti.

nel rispetto dei principi di **unità, coerenza, annualità, universalità, integrità, veridicità ed attendibilità e pubblicità.**

2. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di

competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari e delle aperture di credito non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza relative alle entrate correnti e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.

Art. 15

(Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)

1. Ove non sia stato deliberato nei termini il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti.
2. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Art. 16

(Caratteristiche e struttura del bilancio)

1. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi.
2. Il bilancio di previsione annuale è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa.

Art. 15

(Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)

idem

idem

Art. 16

(Caratteristiche e struttura del bilancio annuale e pluriennale)

idem

2. Le entrate e le spese sono classificate ed indicate secondo quanto previsto dall'art. 165 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

<p>3. La parte entrata è ripartita in:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) titoli, in relazione alla fonte di provenienza dell'entrata; b) categorie, in relazione, alla tipologia dell'entrata; c) risorse, in relazione alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata. 	<p><i>soppresso</i></p>
<p>4. La parte spesa è ripartita in:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) titoli, in relazione alla natura della spesa; b) funzioni, in relazione alla destinazione della spesa; c) servizi, in relazione ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività; d) interventi, in relazione alla natura economica dei fattori produttivi. 	<p><i>soppresso</i></p>
<p>5. Tra i titoli di entrata e di spesa vanno considerati i servizi per conto di terzi articolati per capitoli.</p>	<p><i>soppresso</i></p>
<p>1. La parte spesa è leggibile anche per programmi, i quali costituiscono il complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente. Può essere compreso all'interno di una sola delle funzioni dell'ente, ma può anche estendersi a più funzioni.</p>	<p><i>soppresso</i></p>
<p>7. Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento della spesa indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento e la previsione aggiornata relativa all'esercizio in corso ; b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 	<p><i>soppresso</i></p>

8. Il bilancio di previsione può comprendere un fondo di riserva, il quale è utilizzato dall'organo esecutivo nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni di spesa corrente si rivelino insufficienti.

9. E' data facoltà agli enti locali di iscrivere nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni da utilizzare nell'esercizio.

8. Il bilancio di previsione **comprende** un fondo di riserva, il quale è utilizzato dall'organo esecutivo nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni di spesa corrente si rivelino insufficienti.

Idem

10. Il bilancio pluriennale ha le seguenti caratteristiche:

- a) è redatto in termini di competenza, secondo i principi del bilancio annuale, escluso quello dell'annualità;
- b) ha durata pari a quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;
- c) gli stanziamenti ivi previsti hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa,
- d) le previsioni del primo anno coincidono con quelle del bilancio annuale.

11. Il bilancio pluriennale, tenendo conto delle linee programmatiche, del piano generale di sviluppo e degli effetti degli indirizzi programmatici della relazione previsionale e programmatica, prevede:

- a) per la parte entrata, il quadro dei mezzi finanziari che si intende destinare, per ciascuno degli anni considerati, alla copertura delle spese correnti ed al finanziamento delle spese di investimento, indicando per queste ultime la capacità di ricorso alla fonti di finanziamento;
- b) per la parte spesa, redatta per programmi, servizi ed interventi, indica, per ciascuno degli anni considerati, le spese correnti consolidate e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonché le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ognuno degli anni considerati.

(i commi 1 e 2 dell'art. 18 sono aggiunti come

<p style="text-align: center;">Art. 17 <i>(Relazione previsionale e programmatica)</i></p> <p>1. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale e contenuto programmatico e finanziario.</p> <p>2. Il contenuto minimo della relazione previsionale e programmatica è costituito:</p> <p>a) dall'illustrazione delle caratteristiche relative alla popolazione, al territorio, all'economia insediata ed ai servizi dell'ente;</p> <p>b) dall'indicazione degli obiettivi degli organismi gestionali e dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti;</p> <p>c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;</p> <p>d) per la parte spesa da una redazione per programmi e per eventuali progetti, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, delle motivazioni delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate.</p> <p>3. Le finalità individuate all'interno dei programmi e degli eventuali progetti costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di previsione e gestione, in applicazione del principio della coerenza.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17 <i>(Relazione previsionale e programmatica)</i></p> <p><i>idem</i></p> <p><i>idem</i></p> <p><i>idem</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 18 <i>(Caratteristiche e struttura del bilancio pluriennale)</i></p> <p>1. Il bilancio pluriennale ha le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) è redatto in termini di competenza, secondo i principi del bilancio annuale, escluso quello dell'annualità;</p> <p>b) ha durata pari a quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre</p>	<p style="text-align: center;">Soppresso</p> <p><i>(v. comma 10, art. 16)</i></p>

anni;

c) gli stanziamenti ivi previsti hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa,

d) le previsioni del primo anno coincidono con quelle del bilancio annuale.

2. Il bilancio pluriennale, tenendo conto (v. comma 11, art. 16) delle linee programmatiche, del piano generale di sviluppo e degli effetti degli indirizzi programmatici della relazione previsionale e programmatica, prevede:

a) per la parte entrata, il quadro dei mezzi finanziari che si intende destinare, per ciascuno degli anni considerati, alla copertura delle spese correnti ed al finanziamento delle spese di investimento, indicando per queste ultime la capacità di ricorso alla fonti di finanziamento;

b) per la parte spesa, redatta per programmi, servizi ed interventi, indica, per ciascuno degli anni considerati, le spese correnti consolidate e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonché le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ognuno degli anni considerati.

Art. 19

(Variazioni al bilancio di previsione)

1. Le variazioni ai documenti di programmazione e previsione possono essere di carattere programmatico e/o contabile, nel rispetto del mantenimento della veridicità ed attendibilità del sistema di bilancio. *idem*

2. I provvedimenti di variazione di bilancio e dei suoi allegati possono essere adottati secondo i seguenti principi: *Idem*

a) le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno;

b) le variazioni possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, nei limiti e nelle modalità di legge;

c) entro l'esercizio in corso l'organo consiliare procede alla ratifica delle variazioni deliberate in via d'urgenza dall'organo esecutivo. Adotta, altresì i provvedimenti di sanatoria dei rapporti sorti dalle deliberazioni di variazione non ratificate;

Art. 19

(Variazioni al bilancio di previsione)

d) non sono consentiti finanziamenti di altre voci del bilancio con fondi previsti per i servizi per conto di terzi e spostamenti di somme tra residui e competenza;

e) rispetto del principio dell'equilibrio della situazione corrente di cui all'articolo 14, comma 1, lett. g).

3. Al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio, entro il 30 novembre di ciascun anno è deliberata la variazione di assestamento generale per la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva.

Idem

Art. 20
(Gestione delle entrate e della spesa)

1. Le entrate sono acquisite attraverso le seguenti fasi: accertamento, riscossione e versamento.

idem

2. Mediante l'accertamento viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza.

idem

3. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente ed è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di tesoreria.

3. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.

4. Il versamento consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.

Idem

5. La spesa è effettuata attraverso le seguenti fasi: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.

Idem

6. L'impegno, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, determina

Idem

Art. 20
(Entrate e spese)

la somma da pagare, individua il soggetto creditore, indica la ragione e costituisce il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria

7. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
- a) per gli oneri del personale dipendente, esclusi i compensi accessori;
 - b) per tutti gli oneri finanziari dei mutui, dei prestiti e delle aperture di credito;
 - c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.
8. Per le procedure in via di espletamento possono essere prenotati impegni i quali decadono e costituiscono economia se entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati.
9. Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
10. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove siano finanziate con l'assunzione di mutui o altri prestiti a specifica destinazione, con l'avanzo di amministrazione, con l'emissione di prestiti obbligazionari, con aperture di credito e con entrate proprie. L'impegno di tali spese opera nei limiti delle relative entrate accertate.

Idem

Idem

Idem

Idem

<p>11. Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.</p>	<p><i>Idem</i></p>
<p>12. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese.</p>	<p><i>Idem</i></p>
<p>13. La liquidazione, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.</p>	<p><i>Idem</i></p>
<p>14. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese.</p>	<p><i>Idem</i></p>
<p>15. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.</p>	<p>15. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio e costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.</p>
<p>16. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.</p>	<p>Soppresso (accorpato al comma 15)</p>
<p>17. I mandati di pagamento, gli ordinativi di incasso ed i dati di competenza economica rispettano i criteri di codifica secondo quanto previsto dall'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.</p>	<p><i>idem.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 21 <i>(Risultati di amministrazione)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 <i>(Risultati di amministrazione)</i></p>
<p>1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei</p>	<p><i>Idem</i></p>

residui attivi e diminuito dei residui passivi.

2. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per il finanziamento di spese in conto capitale e fondi di ammortamento. *Idem*

3. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato con l'approvazione del rendiconto, è applicato al bilancio di previsione in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione. *Idem*

Art. 22

(Principi per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese)

Art. 22

(Principi per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese)

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente stanziamento del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria. Dell'impegno viene data comunicazione al terzo interessato. *Idem*

2. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. *Idem*

3. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dei principi per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, fatto salvo il possibile riconoscimento quale debito fuori bilancio dell'ente. *Idem*

Art. 23
(Equilibri di bilancio)

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

Art. 24
(Stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio)

1. Almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dando anche atto del permanere degli equilibri generali finanziari di bilancio. In caso di accertati squilibri, sono adottati, contestualmente alla verifica, i provvedimenti necessari per il ripiano degli stessi.

Art. 25
(Programmazione degli investimenti)

1. Per tutti gli investimenti degli enti

Art. 23
(Equilibri di bilancio e sistemi di controllo)

Idem

2. Almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dando anche atto del permanere degli equilibri generali finanziari di bilancio. In caso di accertati squilibri, sono adottati, contestualmente alla verifica, i provvedimenti necessari per il ripiano degli stessi. Unitamente alla verifica degli equilibri finanziari di bilancio si analizzano i riflessi in termini economici e patrimoniali;

3. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura finanziaria di tutti gli oneri indotti, compresi quelli finanziari, nonché del permanere degli equilibri del bilancio annuale e pluriennale.

Soppresso

(v. comma 2, art. 23)

Soppresso

(v. comma 3, art. 23)

locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura finanziaria di tutti gli oneri indotti, compresi quelli finanziari, nonché del permanere degli equilibri del bilancio annuale e pluriennale.

Art. 26

(Principi per il ricorso all'indebitamento)

1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio correlati a spese di investimento e per altre destinazioni di legge.
2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.
3. Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:
 - a) avvenuta deliberazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
 - b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.

Art. 27

(Principi per la rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione)

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno

Art. 26

(Principi per il ricorso all'indebitamento)

1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può essere fatto ricorso **all'indebitamento** per il finanziamento dei debiti fuori bilancio correlati a spese di investimento e per altre destinazioni di legge.

Idem

Idem

Art. 27

(Principi per la rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione)

Idem

Idem

dell'anno successivo.

3. Al rendiconto è allegata una relazione finalizzata a fornire informazioni integrative, esplicative e complementari nel rispetto del principio della trasparenza. La relazione contiene:

- a) valutazioni in ordine allo stato di attuazione dei programmi;
- b) analisi degli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni e motivazione delle cause che li hanno determinati;
- c) indicazione dei criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche e finanziarie;
- d) dimostrazione della coerenza dei risultati finanziari con i risultati economici.

3. Al rendiconto è allegata una relazione finalizzata a fornire informazioni integrative, esplicative e complementari nel rispetto del principio della trasparenza.

4. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni e si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.

5. Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale. Le tabelle sono altresì allegate al certificato del rendiconto.

6. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo principi di competenza economica.

7. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati secondo le vigenti leggi.

8. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

Art. 28
(Conto del bilancio)

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.
2. Il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:
 - a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
 - b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare.
3. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di

9. I criteri di iscrizione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono i seguenti, salvo diverse disposizioni da parte di leggi vigenti:

- a) le immobilizzazioni immateriali e materiali e i beni mobili sono iscritti al costo;
- b) i crediti ed i debiti sono iscritti al valore nominale;
- c) i censi, livelli ed enfiteusi sono iscritti in base alla capitalizzazione delle rendite al tasso legale;
- d) gli altri elementi dell'attivo e del passivo sono iscritti secondo le norme del codice civile.
- e) i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sono conservati nel conto del patrimonio in apposita voce sino al compimento dei termini di prescrizione.

10. Gli enti locali, ai fini della predisposizione del rendiconto di gestione, adottano il sistema di contabilità economico-patrimoniale che più ritengono idoneo per le proprie esigenze.

soppresso

(v. comma 4, art. 27)

(v. comma 4, art. 74)

gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.

4. Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale. Le tabelle sono altresì allegate al certificato del rendiconto. *(v. comma 5, art. 24)*

Art. 29
(Conto economico)

1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo principi di competenza economica.
2. Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale.
3. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati secondo le vigenti leggi.

Art. 30
(Conto del patrimonio)

1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.
2. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

Soppresso

(v. comma 6, art. 27)

(v. comma 7, art. 27)

Soppresso

(v. comma 8, art. 27)

3. Gli enti locali includono nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.

4. I criteri di iscrizione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono i seguenti, salvo diverse disposizioni da parte di leggi vigenti:

- a) le immobilizzazioni immateriali e materiali e i beni mobili sono iscritti al costo;
- b) i crediti ed i debiti sono iscritti al valore nominale;
- c) i censi, livelli ed enfiteusi sono iscritti in base alla capitalizzazione delle rendite al tasso legale;
- d) gli altri elementi dell'attivo e del passivo sono iscritti secondo le norme del codice civile.

5. I crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sono conservati nel conto del patrimonio in apposita voce sino al compimento dei termini di prescrizione.

Art. 31

*(Comunicazione alla Corte dei Conti –
Sezione Enti Locali)*

1. Gli enti locali inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo, secondo tempi, modalità e protocollo da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Corte dei Conti.

Art. 32

(Modelli contabili)

1. Ai fini dell'armonizzazione dei bilanci

(v. comma 9, art. 27)

(v. comma 9, lett. e, art. 24)

Art. 31

*(Comunicazione alla Corte dei Conti –
Sezione Enti Locali)*

idem

Art. 32

(Modelli contabili)

idem

pubblici e della finanza pubblica i modelli approvati ai sensi dell'articolo 160 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai seguenti principi fondamentali:

- a) per il bilancio di previsione: garantire la rappresentazione dei movimenti finanziari in relazione alla struttura del bilancio e predisposizione di appositi quadri riepilogativi atti a riassumere la previsione e ad evidenziare i risultati differenziali per dimostrare l'esistenza degli equilibri;
- b) per il bilancio pluriennale: garantire la rappresentazione dei movimenti finanziari in relazione alla struttura del bilancio e predisposizione di appositi quadri riepilogativi atti a riassumere la previsione;
- c) per la relazione previsionale e programmatica: garantire la rappresentazione degli elementi strutturali dell'ente locale, dimostrare l'attendibilità e la veridicità delle previsioni di entrata ed evidenziare nell'ambito di ciascuna attività programmata le risorse necessarie per l'attuazione;
- d) per il conto del bilancio: garantire le informazioni relative alle entrate accertate e riscosse ed alle spese impegnate e pagate e la redazione di appositi quadri riepilogativi che evidenzino i risultati della gestione di competenza e quella di amministrazione;
- e) per il conto del patrimonio: garantire la rappresentazione patrimoniale dell'ente locale;
- f) per il conto economico e prospetto di conciliazione: garantire la rappresentazione del risultato economico della gestione di competenza;
- g) per il conto del tesoriere: garantire le informazioni atte a dimostrare, per la gestione residui e per quella di competenza, le somme riscosse e quelle pagate;
- h) per il conto degli agenti contabili: garantire la dimostrazione dei movimenti di denaro e dei beni.

Art. 33

(Servizi economico-finanziari negli enti locali e principi contabili)

1. Negli enti locali le funzioni finanziarie sono svolte da apposito servizio, disciplinato dal regolamento di

organizzazione.

2. Il servizio finanziario, nel rispetto di principi desumibili dalla vigente normativa, provvede alla verifica di veridicità delle impostazioni programmatiche e revisionali dei bilanci, alle rilevazioni e registrazioni dei fatti di gestione ed al rilascio delle attestazioni di regolarità contabile, alla predisposizione del rendiconto e alla verifica degli equilibri di bilancio, segnalando i fatti che li pregiudicano.

3. Gli organi consiliari degli enti locali, secondo i principi stabiliti dalla vigente normativa, eleggono un organo di revisione contabile e finanziaria. Detto organo collabora con l'ente secondo le disposizioni dello statuto, formula pareri sulle impostazioni programmatiche, previsionali e di variazioni di bilancio, suggerendo anche ai consigli le misure atte ad assicurarne l'attendibilità; relaziona sul rendiconto della gestione, per il quale attesta la corrispondenza dei risultati con le scritture contabili; vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione; formula referti su eventuali gravi irregolarità di gestione, anche con denunce alle autorità giudiziarie.